

GIUDICI E CULTURA GIURIDICA A BENEVENTO TRA XII E XIII SECOLO

Giovanni Araldi

Definitivamente passata sotto il dominio del papa nel 1077, al termine di un lungo processo di erosione dell'autorità degli ultimi principi longobardi, Benevento è nota per essere l'unico centro del Mezzogiorno che riuscì a sottrarsi all'unificazione forzata di quest'area compiuta dai Normanni¹. La singolare condizione – durata, salvo brevi intervalli, fino all'Unità – di *enclave* extraterritoriale posta dentro il Regno di Sicilia, che la città (con un piccolo territorio circostante) si trovò così a vivere, ne segnò in profondità il destino storico, contribuendo, assieme ad altri fattori maturati già in età altomedievale, a incanalarne gli sviluppi, in molti campi, verso esiti in gran parte peculiari rispetto alle coeve *universitates* meridionali. Ciò è particolarmente evidente sul piano degli assetti politico-istituzionali, la cui evoluzione nell'arco di duecento anni, in concomitanza con una fase di intensa vivacità della società urbana a tutti i livelli, conobbe una serie continua di modificazioni, non di rado traumatiche. Dando una rapida occhiata in questo campo, si registrano, infatti, nei secoli XII-XIII: la «riforma amministrativa» di papa Pasquale II, che, per scongiurare le derive «principesche» insite – e già di fatto manifestatesi – nella nomina di rettori locali, avocò a sé la scelta della suprema carica del governo cittadino e la attribuì a personaggi forestieri, inaugurando una prassi mai più mutata dai suoi successori; la costituzione della «*communitas*» beneventana negli anni 1128-1130, che fu un effettivo esperi-

¹ Per non appesantire ulteriormente l'apparato di note, si indicano adesso alcuni testi di riferimento, che in seguito saranno citati solo ove indispensabile, dai quali sono tratte le informazioni sulla storia beneventana dei secoli centrali del Medioevo, soprattutto quelle riportate nella prima parte del presente saggio: S. Borgia, *Memorie istoriche della pontificia città di Benevento dal sec. VIII al sec. XVIII*, 3 voll., Bologna, Forni, 1968 (ristampa anastatica dell'edizione di Roma, Salomoni, 1763-1769); O. Vehse, *Benevento territorio dello Stato pontificio fino all'inizio dell'epoca avignonesa*, trad. it., Benevento, Torre della Biffa, 2002; D. Siegmund, *Die Stadt Benevent im Hochmittelalter. Eine verfassungs-, wirtschafts- und sozialgeschichtliche Betrachtung*, Aachen, Shaker, 2011.

mento di reggimento comunale, tra i pochissimi avutisi nel Mezzogiorno medievale; l'introduzione dell'istituto consolare, attestato per la prima volta nel 1184; la promulgazione nel 1203 degli statuti cittadini, ratificati quattro anni dopo da Innocenzo III e poi riconfermati nel 1230; la fase della dominazione sveva, avviata con l'occupazione *manu militari* ad opera di Federico II nel 1241 e protrattasi sino alla battaglia che proprio nei pressi di Benevento costò la vita al figlio Manfredi nel 1266; il risveglio di istanze autonomistiche sul finire del Duecento, fomentate dall'arcivescovo Giovanni da Castrocielo.

All'interno di questo denso segmento di storia cittadina, parte di un flusso di trasformazioni iniziate almeno dalla metà dell'XI secolo e proseguite fino alla metà del Trecento circa, è possibile «ritagliare» una fase storica più breve, attribuendo alle novità introdotte da Pasquale II, da un lato, e alla dominazione sveva, dall'altro, il valore di cesure periodizzanti.

Prima ancora, però, tappa fondamentale nella vicenda delle istituzioni beneventane furono gli statuti del 1203². Su questi ultimi, annoverabili «fra i più antichi statuti comunali italiani che ci sian pervenuti»³, manca ancora uno studio globale, che ne consideri congiuntamente, tra molte altre cose, il processo genetico, la forma diplomatica, il contenuto storico-giuridico. A tale lacuna si è cercato di ovviare, almeno in piccola parte, in altra occasione⁴, ma sull'argomento si conta di ritornare al più presto. Adesso, invece, quale indispensabile premessa al discorso sui giudici cittadini che verrà qui svolto, senza tuttavia alcuna pretesa di esaustività, ci si contenterà di estrarre dall'insieme del testo, a parte varie norme citate all'occorrenza,

² C. Lepore, *Gli Statuti del 1203. Coscienza civica e albori del diritto municipale in Benevento*, Napoli, Eurocomp 2000, 2000.

³ F. Calasso, *Medio Evo del diritto*, I, *Le fonti*, Milano, Giuffrè, 1954, p. 458.

⁴ G. Araldi, *Transformations sociales et institutionnelles dans une ville pontificale du Mezzogiorno d'Italie: les statuts de Bénévent de 1203*, in *Comparing two Italies*, Turnhout, Brepols, in corso di stampa. Per un confronto con la normativa statutaria delle città regnicole, che si differenzia molto dagli statuti beneventani, anche perché – a quanto sembra – è tutta decisamente posteriore rispetto ad essi, si veda F. Calasso, *La legislazione statutaria dell'Italia meridionale*, Roma, Signorelli, 1929 (rist. anast. Bari, Multigrafica, 1971); M. Caravale, *La legislazione statutaria dell'Italia meridionale e della Sicilia*, in Id., *La monarchia meridionale. Istituzioni e dottrina giuridica dai Normanni ai Borboni*, Roma-Bari, Laterza, 1998, pp. 167-200; P. Corrao, *Città e normativa cittadina nell'Italia meridionale e in Sicilia nel medioevo: un problema da riformulare*, in *La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo*. Atti del Convegno nazionale di studi (Cento, 6-7 maggio 1993), a cura di R. Dondarini, Cento, Comune di Cento, 1995, pp. 35-60.

l'«architettura costituzionale» assunta all'epoca della sua redazione dal governo locale.

Schematizzando – e con qualche inevitabile semplificazione –, si può dunque dire che esso, secondo gli statuti, era imperniato sulle seguenti figure:

a) il rettore: rappresentante del pontefice, dotato di competenze a lungo mal definite, ma relative essenzialmente al fisco e alla giustizia penale, restava mediamente in carica non più di due anni e dal tempo di Pasquale II, come si è detto, era sempre forestiero, a differenza di tutti gli altri ruoli amministrativi, ricoperti senza eccezioni da beneventani;

b) i giudici: in numero di dodici, restavano in carica a vita e avevano, tra le loro varie competenze, principalmente quella di amministrare la giustizia – nei termini che si vedranno più avanti – sia in ambito civile sia in quello penale;

c) i consoli: in numero di dodici, partecipavano alla giurisdizione penale insieme al rettore e ai giudici, e restavano in carica presumibilmente non più di un anno, come si deduce dal divieto per i consoli uscenti di essere rieletti prima di un quinquennio; la loro elezione avveniva attraverso un complicato meccanismo indiretto, in cui avevano largo spazio il rettore e i giudici⁵;

d) i giurati: in numero di ventiquattro, erano diretta espressione del «popolo», che li eleggeva, come è detto negli statuti, «pro vindictis et iustitiis faciendis per curiam ad auxilium et consilium tribendum quotiens necessitas postularet»⁶;

e) i «potiores de singulis portis»: erano i rappresentanti delle singole porte cittadine, intese come quartieri, e prefigurano quasi certamente gli «ottornari», attestati per la prima volta nel 1221 e così chiamati dal numero (otto appunto) di dette porte.

1. *Giudici e giuristi a Benevento (secc. XII-XIII).* Si tratta, come si vede, di un organigramma molto articolato, rimasto immutato per circa un quarantennio.

⁵ Lepore, *Gli Statuti del 1203*, cit., p. 38: «Qui consul fuerit non intret consulatum infra quinquennium et, quando exit de consulatu, neque patrem neque fratrem neque filium sequens recipiat consulatus»; ivi, pp. 40, 42: «Consules vero eligantur cum sinceritate per tres iuratas personas. Et ille tres persone eligantur communi consilio rectoris, iudicum et consulum. Quando iudices et consules convenienter cum rectore pro eligendis prefatis tribus personis, que consules eligantur, vocentur tres de ministerialibus, qui cum iudicibus et consulibus intersint».

⁶ Ivi, p. 18.

tennio, ma che era andato componendosi progressivamente nel corso di un lungo processo dagli esiti non predeterminati. Un secolo prima, infatti, ad affiancare il rettore inviato da Roma pare vi fossero, a parte il connestabile, carica provvisoriamente introdotta nel 1113 nella fase acuta dello scontro tra l'*enclave* papalina e i Normanni⁷, soltanto i giudici cittadini, che allora probabilmente erano soltanto sei, come attesta la cronaca di Falcone di Benevento⁸.

Prescindendo dal loro ruolo in occasione della costituzione della citata «comunitas» (1128-1130), soprattutto quello dei giudici «scissionisti» Persico e Roffredo, «quorum consilio longo sic tempore [...] illa regnaverat»⁹, come annota sagacemente lo stesso cronista, anch'egli giudice, si può ipotizzare che la situazione sia rimasta inalterata fino al 1169. In quell'anno, infatti, proprio da Benevento, dove risiedé dal 1167 al 1171, papa Alessandro III emanò una bolla indirizzata «clero, iudicibus et universo populo Beneventano»¹⁰, mentre quindici anni dopo Lucio III si rivolgeva, da Veroli, «A(yral-

⁷ Dal racconto di Falcone si apprendono i nomi di due soli connestabili, Landolfo della Greca e Rolpotone di Sant'Eustasio: Falcone di Benevento, *Chronicon Beneventanum. Città e feudi nell'Italia dei Normanni*, a cura di E. D'Angelo, Firenze, Sismel, 1998, *ad indicem* «Landulphus de Greca B. comes», «Rolpho de Sancto Eustasio B. comes».

⁸ Falcone di Benevento, *Chronicon Beneventanum*, cit., p. 128 [1132.7.10] cita i nomi di cinque giudici (Giovanni, Persico, Dauferio, Benedetto e Roffredo) e poi ricorda la sua elezione a giudice avvenuta l'anno successivo (ivi, p. 148 [1133.3.4]). Precedentemente, all'anno 1128 (ivi, p. 104 [1128.3.4]), aveva menzionato anche il giudice Guisliccione, assente nel seguito della narrazione (rimangono due pergamene da lui sottoscritte nel 1123: *Le più antiche carte del Capitolo della cattedrale di Benevento (668-1200)*, a cura di A. Ciaralli, V. De Donato, V. Matera, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 2002, p. 180; D. Girgensohn, *Documenti beneventani inediti del secolo XII*, in «Samnium», XL, 1967, pp. 262-317: 294). Dodici sono invece i giudici che sottoscrivono gli statuti cittadini e poi giurano la conferma degli stessi nel 1230 (Lepore, *Gli Statuti del 1203*, cit., pp. 32, 44, 50). Per fare qualche confronto con altre realtà, si consideri che nel 1231 Federico II a Melfi, come è noto, prescrisse che, ad eccezione di Amalfi, Capua, Napoli e Salerno, dove potevano esserci cinque giudici, tutte le *universitates* del Regno non potessero averne più di tre (A. Romano, *Giudici, Regno di Sicilia*, in *Federico II. Encyclopedia Fridericiana*, 3 voll., Roma, Istituto della Encyclopedie italiana, 2005-2008, I, pp. 748-753: 749). A Lucca invece, ad esempio, si contavano venti giudici nel 1220, passati poi a trenta nel 1250, e a Padova probabilmente quattordici nel 1254 (M. Ascheri, T. Szabó, *Giudici, Regno d'Italia*, ivi, pp. 743-748: 746): numeri con i quali quelli beneventani sono abbastanza in linea.

⁹ Falcone di Benevento, *Chronicon Beneventanum*, cit., p. 110 [1130.7.6].

¹⁰ P.F. Kehr, *Italia Pontificia seu Repertorium privilegiorum a Romanis pontificibus ante annum 1198 Italiae ecclesiae, monasteriorum, civitatibus singulisque personis concessorum* [= IP], 10 voll., Berolini-Turici, Weidmannos, 1906-75, IX, 1962, *Samnium-Apulia-Lucania*, ed. W. Holtzmann, p. 43, n. 105.

do) rectori, iudicibus et consulibus Beneventanis»¹¹, offrendo così la prima attestazione dell'esistenza della magistratura consolare. Altrettanto interessanti sono però, ad esempio, le *inscriptiones* di un privilegio di Celestino III del 1196 («venerabili fratri Rogerio archiepiscopo et dilectis filiis aliarum ecclesiarum, prelatis, clero, iudicibus, consulibus et universo populo Beneventano»)¹², di una lettera di Innocenzo III del 1213 («archiepiscopo, iudicibus et consulibus Beneventanis»)¹³ e di un'altra di Onorio III del 1221 («dilectis filiis iudicibus, consulibus, octonariis et populo Beneventano»)¹⁴, nella quale per la prima volta sono menzionati gli ottonari, cui si è fatto cenno.

Da questa rapida e incompleta carrellata emergono alcuni dati fondamentali. Innanzitutto trova conferma quanto è desumibile dagli statuti, ovvero che quella dei giudici beneventani, complessivamente considerati, costituiva a tutti gli effetti una «magistratura» dell'ordinamento cittadino, ufficialmente riconosciuta dal papa accanto al rettore, ai consoli e agli ottonari. Pare chiaro, anzi, che fosse la più importante dopo il rettore, considerato l'ordine con cui sono elencati i destinatari dei documenti pontifici. In secondo luogo, va sottolineata la lunga durata della presenza dei giudici ai vertici del governo locale. Nell'arco di un secolo e mezzo, alquanto fitto, come si è visto, di cambiamenti e sperimentazioni, essi rappresentano, infatti, il principale, e forse l'unico, duraturo filo conduttore della vita politica beneventana.

Se inoltre, spostandoci su un altro terreno, proviamo a ricostruire, per quanto possibile, le biografie personali e le genealogie familiari di alcuni giudici, tale impressione di continuità esce ulteriormente rafforzata. Una scorsa anche sommaria alla documentazione superstite rivela subito, infatti, che non pochi giudici beneventani erano figli e nipoti, o comunque parenti, di giudici. Basterà citare, ad esempio, il caso di Roffredo Epifanio II¹⁵ e dell'omonimo, più

¹¹ Ivi, p. 43, n. 111.

¹² Ivi, p. 44, n. 114.

¹³ M. Maccarrone, *Tommaso d'Aquino conte di Acerra*, in Id., *Studi su Innocenzo III*, Padova, Antenore, 1972, pp. 167-219: 218-219 (reg. in *Regesta Pontificum Romanorum inde ab anno MCXCVIII post Christum natum ad annum MCCIV*, ed. A. Potthast, 2 voll., Berolini, De Decker, 1874-75, I, n. 4801).

¹⁴ *Epistolae saeculi XIII e regestis pontificum Romanorum selectae* per G. H. Pertz, ed. C. Rodenberg, *Monumenta Germaniae Historica, Epp. Saec. XIII*, I, Berolini, Weidmannos, 1883, p. 119, n. 172. Altra edizione del documento è in E. Galasso, *Saggi di storia beneventana*, Benevento, Le forche caudine, 1963, pp. 39-41, n. IV.

¹⁵ Restano alcuni documenti da lui sottoscritti: cfr., ad esempio, C. Lepore, *La Biblioteca Capitolare di Benevento. Regesti delle pergamene (secoli VII-XIII)*, parte III, in «Rivista storica del Sannio», 2004, 21, pp. 219-272: 249, n. 304; parte IV, ivi, 2005, 23, pp. 209-241: 219,

celebre, padre¹⁶, oppure quello, analogo, dei giudici Persico II¹⁷ e Persico I¹⁸, possibile discendente quest'ultimo di Persico «gastaldus et iudex»¹⁹. Lo stesso discorso vale a proposito, tra gli altri, del giudice Sadutto figlio del giudice Sadutto, a sua volta figlio del giudice Marco²⁰, e del giudice, nonché *scriba* del *Sacrum Palatium Beneventanum* e maestro di diritto civile a Napoli, Sadutto di Canturberio, figlio del giudice Canturberio, che era figlio del giudice Sadutto *de Civitate Nova*²¹.

Tali esempi, insieme a quelli citati più avanti e ad altri che saranno conside-

n. 379; *Le più antiche carte dell'abbazia di San Modesto in Benevento (secoli VIII-XIII)*, a cura di F. Bartoloni, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 1950, pp. 132-136, n. 54, pp. 158-162, n. 65, pp. 166-169, n. 68, pp. 184-186, n. 73, pp. 197-199, n. 78; Borgia, *Memorie istoriche*, cit., pp. 257-262.

¹⁶ Si tratta del giurista Roffredo Epifanio da Benevento, stretto collaboratore di Federico II. Sulla sua biografia si vedano G. Ferretti, *Roffredo Epifanio da Benevento*, in «Studi medievali», III, 1908-1911, pp. 230-287; E. Cortese, *Roffredo Epifani (Epifanius, Epifanides) da Benevento*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, a cura di I. Birocchi et al., 2 voll., Bologna, il Mulino, 2013, II, pp. 1712-1715; M. Giansante, *Roffredo di Benevento*, in *Dizionario biografico degli italiani*, LXXXVIII, Roma, Istituto della Encyclopedie Italiana, 2017, pp. 119-122. Su un punto importante dell'attività didattica di Roffredo, tuttavia, si veda l'ipotesi avanzata *infra*. In favore della sua parentela con Roffredo Epifanio II depone l'ordinale adottato da quest'ultimo, come notato da Franco Bartoloni (*Le più antiche carte dell'abbazia*, cit., p. 133, nota 1). L'ipotesi che i due fossero padre e figlio trova conforto, invece, nel fatto che Roffredo Epifanio II è identificabile con il giudice Roffredo Epifanio «iunior», registrato, insieme all'omonimo giurista – e alla moglie di questo, Truccia –, nel cod. Benev. 28, f. 103r (ed. *L'Obituarium S. Spiritus della Biblioteca Capitolare di Benevento [secc. XII-XIV]*, a cura di A. Zazo, Napoli, Fiorentino, 1968, p. 240) della Biblioteca capitolare di Benevento (=BCB), tra i residenti della parrocchia dei SS. Simone e Giuda affratellati alla congregazione di S. Spirito (su quest'ultima e sul codice nel suo insieme si veda, da ultimo, G. Araldi, *Vita religiosa e dinamiche politico-sociali. Le congregazioni del clero a Benevento [secoli XII-XIV]*, Napoli, Società napoletana di storia patria, 2016).

¹⁷ Cfr., ad esempio, Borgia, *Memorie istoriche*, cit., III, pp. 165-166; Girgensohn, *Documenti beneventani*, cit., pp. 262-317: 310-313, n. XIII. Su di lui cfr. soprattutto quanto detto *infra*. Sulla sua presumibile parentela con Persico I, denunciata dagli ordinali da loro usati, valgano le osservazioni di Bartoloni, richiamate alla nota precedente.

¹⁸ Cfr., ad esempio, Borgia, *Memorie istoriche*, cit., III, pp. 163-166; *Codice Diplomatico Virginiano*, a cura di P.M. Tropeano, 13 voll., Montevergne, Padri Benedettini, 1977-2001, VIII, pp. 204-205, n. 759.

¹⁹ *Le più antiche carte del Capitolo*, cit., pp. 167-170, n. 55.

²⁰ Lepore, *Gli Statuti di Benevento*, cit., pp. 50-51, 32-33; *Le più antiche carte del Capitolo*, cit., pp. 338-339, n. 123.

²¹ Per tutto quanto è detto, qui e avanti, su Sadutto di Canturberio e sul padre cfr. G. Araldi, *Sadutto di Canturberio: un giudice e giurista tra la Benevento pontificia e la Napoli di Federico II*, in «Archivio storico per le province napoletane», CXXXV, 2017, in corso di stampa.

rati in futuro, aprono un vasto campo di riflessione sulle modalità con cui concretamente si espicava il governo papale su Benevento nei secoli centrali del Medioevo. L'attribuzione della carica in questione, infatti, in linea di principio sembra sia dipesa sempre e soltanto dall'assenso dell'*auctoritas apostolica*, alla quale, affermano i giudici beneventani nell'arenga degli statuti cittadini, «soli tanquam reverentissimo domino stamus et cadimus et ad quem [...] respectum habemus et a quo de sui gratia iudicatus dignitatem et officium optinemus»²². L'esame della procedura con cui avvenne praticamente l'«ordinatio» di Falcone a giudice nel 1133, raccontataci da lui stesso, apre però uno scenario alquanto diverso e molto più articolato. Racconta infatti il cronista che in quell'anno,

cumque predictus Girardus cardinalis rector precesset civitatis, consilio cum predicto Rolpotone comestabulo accepto et aliis civitatis sapientibus, Falconem notarium, scribam Sacri palatii, istius opusculi factorem, sicut in principio legitur, iudicem civitatis ordinavit²³.

Come si vede, dal brano si evince, per bocca del diretto interessato, che la sua nomina fu il frutto della collaborazione e della convergenza di vari soggetti. Ma ciò su cui importa ancor più soffermarsi è la «qualità» di ognuno di essi e, dunque, il ruolo da loro presumibilmente giocato nell'operazione, a cominciare dal rettore, rappresentante politico dell'autorità centrale e garante dell'appartenenza di Benevento alla Chiesa di Roma. È lui, non a caso, l'attore principale, colui che investe, «ordina», il futuro giudice. Il connestabile, nella fattispecie Rolpotone di Sant'Eustasio²⁴, era invece il capo militare di quella che, a tutti gli effetti, può essere definita come la milizia cittadina di Benevento²⁵. Anch'egli, come il rettore, nell'elezione di Falcone è presumibile che abbia tenuto presenti essenzialmente requisiti di «organicità», per così dire, all'*establishment*, di attaccamento al papa e agli assetti del potere costituito sulla città. Infine ci sono i «sapientes civitatis», la componente più sfuggente e difficile da definire della «commissione esaminatrice». Vi si ritornerà approfonditamente altrove. Per adesso basti dire che essi, ovviamente beneventani, si configuravano come gli unici dotati di una qualche forma di «sapere» tale da consentire una sorta di valutazione

²² Lepore, *Gli Statuti del 1203*, cit., p. 22.

²³ Falcone di Benevento, *Chronicon Beneventanum*, cit., p. 148 [1133.3.3].

²⁴ Cfr. *supra*, nota 7.

²⁵ Sulle attività belliche dei Beneventani cfr. Falcone di Benevento, *Chronicon Beneventanum*, cit., pp. 6-9 [1113.1.1-1.2], 10-11 [1113.3.1-3.3, 4.2-4.3, 5.3].

del candidato, della quale ci sfuggono tuttavia completamente i contorni. È stato osservato per altre aree d'Italia che i *sapientes*, tradizionalmente interpellati nella definizione dei più importanti negozi cittadini, non erano «soltanto gli esperti dei mestieri, ma gli uomini colti in genere, tra cui spiccano i giuristi»²⁶. Senza spingerci troppo avanti sul terreno delle analogie, ma considerando quanto appresso si dirà sulle funzioni e le competenze dei giudici nel cui gruppo si accingeva a entrare Falcone, pare possibile, prudentemente, ipotizzare che anche i *sapientes* beneventani della prima metà del XII secolo fossero principalmente conoscitori di diritto²⁷: un campo nel quale primeggiavano proprio gli stessi futuri colleghi del cronista.

La tendenza alla trasmissione ereditaria della carica di giudice cittadino all'interno di un ristretto numero di famiglie²⁸ va dunque vista nell'ottica della particolare natura del dominio che i pontefici di questo periodo riuscivano ad esercitare sulle realtà locali rientranti nella loro sfera d'influenza:

²⁶ E. Cortese, *Intorno agli antichi iudices toscani e ai caratteri di un ceto medievale*, in Id., *Scritti*, a cura di I. Birocchi, U. Petronio, 2 voll., Spoleto, Cisam, 1999, I, pp. 747-782: 756; cfr. anche Id., *Il Rinascimento giuridico medievale*, Roma, Bulzoni, 1996², pp. 13-14.

²⁷ Sul tema, come si è detto, occorre investigare ancora. In un altro passo del *Chronicon falconiano*, ad esempio, i *sapientes* figurano come accompagnatori dei giudici e dell'arcivescovo in un'ambascieria presso Ruggero II, senza che si riesca a cogliere la loro fisionomia sociale (cfr. Falcone di Benevento, *Chronicon Beneventanum*, cit., p. 198 [1137.21.1]). Altre in Italia sembrerebbe invece abbastanza chiaro il loro ruolo di conoscitori di diritto, come nel caso, ad esempio, dei «sapientes civitatis» delle città romagnole, secondo G. Santini, «*Legi doctores*» e «*Sapientes civitatis* di età prerunneriana. Ricerche preliminari (Con speciale riferimento al territorio della Romagna nel sec. XI)», in «Archivio giuridico», ser. 6, XXXVIII, 1965, pp. 114-171: 149-168 (ripreso anche da Cortese: cfr. *supra*, nota precedente; si vedano tuttavia le riserve espresse sull'impostazione di Santini, e di altri sulla stessa linea, da parte di M. Bellomo, *Una nuova figura di intellettuale: il giurista*, in *Il secolo XI: una svolta?*, a cura di C. Violante, J. Fried, Bologna, il Mulino, 1993, pp. 237-256: 237-241). Anche a Bari la situazione non sembrerebbe diversa, come si desume da un documento del 1197, in cui *Sparanus* (quasi certamente *Sparanus*, uno dei compilatori delle consuetudini baresi), «imperialis Barenium iudex», sedendo «in imperiali curia Bari», dirime una controversia tra privati, «residentibus etiam in eadem curia nobiscum quibusdam nostre civitatis sapientibus» (*Le pergamene di S. Nicola di Bari. Periodo svevo [1195-1266]*, a cura di F. Nitti di Vito, Bari, Società di storia patria per la Puglia, 1906, pp. 16-18, n. 7: p. 16; cfr. anche E. Besta, *Rassegna sul Codice diplomatico barese*, vol. VI, in Id., *Scritti di storia giuridica meridionale*, a cura di G. Cassandro, Bari, Società di storia patria per la Puglia, 1962, pp. 285-292: 287-288).

²⁸ Ciò, bisogna riconoscere, avveniva comunque anche per altre professioni legali e in contesti diversi da quello dell'*enclave* beneventana, tanto nel Regno di Sicilia quanto nell'Italia comunale: cfr. rispettivamente Romano, *I centri della cultura*, cit., pp. 199-200; J.-C. Maire Vigueur, *Gli «iudices» nelle città comunali*, in *Federico II*, a cura di P. Toubert, A. Paravicini Baglioni, 3 voll., Palermo, Sellerio, 1994, II, *Federico II e le città italiane*, pp. 161-289: 169.

argomento sul quale, come è noto, il dibattito tra gli studiosi è ancora aperto²⁹, ma dal cui orizzonte, in ogni caso, è da escludere qualsiasi ipotesi di equiparazione con le ben più corpose e tangibili forme di inquadramento politico-territoriale realizzate dalla monarchia normanno-sveva. Come è stato infatti giustamente osservato da Sandro Carocci, «lo spazio conservato dalle autonomie comunali e signorili, pur rappresentando un tratto comune a tutti gli stati del tempo, nei dominii della Chiesa risultò spesso di ampiezza eccezionale»³⁰.

Tornando adesso ai giudici beneventani, per illustrare almeno brevemente le prerogative e gli spazi d'azione della loro figura conviene affidarsi alle ancora in gran parte attuali considerazioni di Otto Vehse. Questi, infatti, osservò che

l'amministrazione della giustizia [a Benevento] era demandata a un collegio di *iudices*, i quali già avevano esercitato le medesime funzioni nel *Sacrum Palatium* dei principi longobardi. Col passaggio [della città] sotto la sovranità della Chiesa, essi conquistarono ulteriore importanza: erano infatti i funzionari più raggardevoli e influenti dopo il rettore [...]. Nei primi decenni del dominio papale essi erano scelti quasi esclusivamente nell'ambito delle famiglie nobili beneventane, che per il loro tramite esercitarono un'influenza determinante sull'amministrazione della città. Le prime notizie sui giudici si riferiscono proprio al ruolo politico da essi svolto. Si recano come ambasciatori dal papa e dai principi normanni, trattano la resa della città, prestano giuramento in occasione dei trattati, e, in nome di Benevento, accettano il giuramento delle parti contraenti. Nel titolo dei decreti papali [– come si è visto –] sono indicati sempre al secondo posto, dopo il rettore³¹.

Basato sulle stesse fonti di cui anche qui si sta facendo uso, il rapido quadro tracciato dal Vehse non necessita di ulteriori conferme. Occorre inve-

²⁹ In questa sede sul tema basti il rinvio, oltre che al testo citato alla nota successiva, a due lavori, dai quali si può – tra l'altro – agilmente risalire alla bibliografia precedente: A. Lanconelli, *Autonomia comunali e potere centrale nel Lazio dei secoli XIII-XIV*, in *La libertà di decidere*, cit., pp. 84-101; F. Pirani, *Comuni e signorie nello Stato della Chiesa*, in *I comuni di Jean-Claude Maire Vigueur. Percorsi storiografici*, a cura di M.T. Caciorgna, S. Carocci, A. Zorzi, Roma, Viella, 2014, pp. 259-279.

³⁰ S. Carocci, *Vassalli del papa. Potere pontificio, aristocrazie e città nello Stato della Chiesa (XII-XV sec.)*, Roma, Viella, 2010, p. 16.

³¹ Vehse, *Benevento territorio dello Stato pontificio*, cit., p. 131. Ampiamente collimanti con le conclusioni del Vehse sono le rapide, utili, note di V. Matera, *Notai e giudici a Benevento nei secoli XI e XII*, in *La produzione scritta tecnica e scientifica nel Medioevo: libro e documento tra scuole e professioni*. Atti del convegno internazionale di studio dell'Associazione italiana dei paleografi e diplomatici (Fisciano-Salerno, 28-30 settembre 2009), Spoleto, Cisam, 2012, pp. 337-357.

ce aggiungere ad esso qualche altro elemento, sottolineando innanzitutto l'unicità del vocabolo *iudex* per indicare chi amministrava la giustizia a Benevento. Gli ultimi «gastaldi et iudices» non sopravvivono, infatti, nella documentazione superstite, agli anni Venti del XII secolo³², né si rinvengono casi di interscambiabilità del titolo di *iudex* con altri, tipo *iurisperitus*, *causidicus*, *advocatus* o *legis peritus*, come avveniva frequentemente nello stesso periodo nelle città dell'Italia comunale³³.

Altrettanto importante è l'«univocità» del vocabolo in questione, che a Benevento qualifica, probabilmente già dal tempo di Falcone, ma sicuramente dagli statuti del 1203, chi svolge una precisa funzione e occupa, come si è visto, un posto ben individuato nella gerarchia dei poteri locali, e non chi è, genericamente, in possesso di competenze giuridiche³⁴. Non mancano certamente giudici che furono «anche» *advocati* di enti ecclesiastici, come Canturberio e il figlio Sadutto rispettivamente nei riguardi delle abbazie di Montevergine e di S. Giovanni del Gualdo Mazzocca³⁵. Gli stessi statuti inoltre contemplano l'eventualità di giudici che svolgano funzioni di avvocato o di procuratore nelle cause, ponendo peraltro dei limiti ben precisi al loro operato³⁶. Ciò che è importante sottolineare è però il fatto che i giudici beneventani in questa fase storica avevano quale *officium proprium* quello di presiedere i giudizi in tribunale ed emettere sentenze. Ed erano gli unici autorizzati a farlo, fatta salva in alcuni casi la collaborazione del rettore e dei consoli, con un'ampiezza di competenze – si noti – non limitata alla giustizia civile. Valgano a mostrarlo alcune norme statutarie, che offrono anche un eloquente spiraglio sull'agitata vita cittadina del tempo:

³² *Le più antiche carte del Capitolo*, cit., pp. 167-170, n. 55.

³³ Maire Vigueur, *Gli «iudices» nelle città comunali*, cit., p. 162; S. Menzinger, M. Vallerani, *Giuristi e città: fiscalità, giustizia e cultura giuridica tra XII e XIII secolo. Ipotesi e percorsi di ricerca*, in *I comuni di Jean-Claude Maire Vigueur*, cit., pp. 201-234: 213-214.

³⁴ Ciò accadeva, ad esempio, nelle città comunali: Maire Vigueur, *Gli «iudices» nelle città comunali*, cit., pp. 161-162; Menzinger, Vallerani, *Giuristi e città*, cit., pp. 213-214.

³⁵ Cfr. *supra*, nota 21.

³⁶ Lepore, *Gli Statuti del 1203*, cit., p. 24: «Late sententie nullus nostrorum, scilicet iudicium, deroget blasphemando, persuadendo appellationem, impediendo executionem, advocando vel procurando in causa appellationis, nisi in principali causa fuerit advocatus»; ivi, p. 28: «In advocando vel procurando iudex alteri iudici consocio non adversetur nisi pro se vel coniunctis personis usque ad tertium gradum. Ceterum, iudice alii advocante, alteri parti iudex detur». È importante notare che quest'ultima norma riprende, in parte, il contenuto di un documento di Celestino III indirizzato «universis iudicibus Beneventanis»: *IP*, IX, p. 45, n. 116.

Domus non destruantur neque homo occidatur nec membrorum scematio fiat sine communi consilio iudicum, consulum qui tunc fuerint et qui proxime de consulatu exierint.

Vindicte non voluntarie per quosdam nec indiscrete set communicato rectoris et omnium consulum, qui in civitate sunt, et in gravioribus etiam iudicum consilio requisito.

Ut de notoriis maleficiis iudices nichil statuant, nisi consulum consilium petierint³⁷.

A tutto ciò bisogna ancora aggiungere che i giudici in esame risultano gli indiscussi protagonisti del processo di produzione dei documenti privati a partire dalla metà del XII secolo, quando nell'ex capitale longobarda si afferma progressivamente una nuova tipologia documentaria, che presenta forti punti di contatto con l'*instrumentum publicum*: lo *scriptum memoriae*. Nelle carte di questo genere, parallelamente alla scomparsa delle sottoscrizioni testimoniali, emerge in primo piano proprio la figura del giudice, il quale, come ha osservato Vittorio De Donato, non si limita più ad agire solo in veste di sottoscrittore e autenticatore del contratto – come avveniva da tempo nel resto del Mezzogiorno longobardo³⁸ –, ma assume invece il ruolo di vero e proprio «promotore della documentazione»³⁹: riceve la *rogatio* dalle parti, compare come il soggetto del dettato diplomatico, descrivendo il negozio e presentando gli attori in terza persona, e poi in conclusione ordina di redigere materialmente l'atto al notaio, che opera in veste di mero scrivano.

³⁷ Lepore, *Gli Statuti del 1203*, cit., p. 38; cfr. anche ivi, p. 40: «Maleficia notoria, que ita publicam habent notionem ut negari non possint, ipsi soli consules cum rectore poterunt vindicare, salva prescripta distinctione, nisi maluerint ipsi consules consilia iudicum advocare».

³⁸ M. Amelotti, *Il giudice ai contratti*, in *Civiltà del Mezzogiorno d'Italia. Libro, scrittura, documento in età normanno-sveva*. Atti del convegno dell'Associazione italiana dei paleografi e diplomatici (Napoli-Badia di Cava dei Tirreni, 14-18 ottobre 1991), a cura di F. D'Oria, Salerno, Caralone, 1994, pp. 359-368; M. Caravale, *Notaio e documento notarile nella legislazione normanno-sveva*, ivi, pp. 332-358: 340-344.

³⁹ V. De Donato, *Introduzione*, in *Le più antiche carte del Capitolo*, cit., pp. VII-XLVI: XXXV. Sullo *scriptum memoriae* beneventano mi sia permesso rimandare anche ad Araldi, *Vita religiosa*, cit., pp. 42-58. Fenomeni abbastanza simili, occorre tuttavia rilevare, si manifestano anche in ambiente salernitano: P. Delogu, *La giustizia nell'Italia meridionale longobarda*, in *La giustizia nell'alto Medioevo (secoli IX-XI)*, 2 voll., Spoleto, Cisam, 1997, I, pp. 257-308: 305-306; M. Galante, *Il giudice a Salerno in età normanna*, in *Salerno nel XII secolo. Istituzioni, società, cultura*. Atti del convegno internazionale (Raito di Vietri sul Mare, 16-20 giugno 1999), a cura di P. Delogu, P. Peduto, Salerno, Centro Studi Salernitani «Raffaele Guariglia», 2004, pp. 46-60.

Tutti questi elementi – qui solo molto sommariamente riepilogati – insieme al fatto, tutt’altro che secondario, che la carica di giudice a Benevento era vitalizia⁴⁰, spingono concordemente, al netto di ogni altra considerazione, in una direzione ben precisa, che è opportuno sottolineare: la sempre più marcata professionalizzazione, nei secoli XII-XIII, dei giudici beneventani⁴¹.

Lo dimostrano, ad esempio, alcuni elementi che attestano una sicura conoscenza del diritto romano da parte loro. In tal senso, una traccia precoce è fornita dall’onomastica. In una pergamena del 1185 si ritrova infatti tale «Papinianus filius quondam Dauferii iudicis»⁴², identificabile, a mio giudizio, con un suo omonimo menzionato in un documento rogato nel 1162⁴³, da cui si apprende anche, giova notare, che egli era fratello del giudice Pietro⁴⁴. Il nome Papiniano⁴⁵, del tutto estraneo sia

⁴⁰ Di nuovo può rivelarsi utile il confronto con la situazione dei centri del Regno di Sicilia in età sveva, considerando il fatto che Federico II impose per legge la durata annuale dell’ufficio di giudice: Romano, *Giudici*, cit., pp. 750-752. Assai interessanti, anche per il caso qui riportato alla nota seguente, le considerazioni di C.E. Tavilla, *L’uomo di legge*, in *Condizione umana e ruoli sociali nel Mezzogiorno normanno-svevo*. Atti delle none giornate normanno-sveve (Bari, 17-20 ottobre 1989), a cura di G. Musca, Bari, Dedalo, 1991, pp. 359-394: 392-393 sull’atteggiamento, si può dire, contraddittorio di Federico II nei confronti dei suoi «uomini di legge», da cui pretendeva un’adeguata preparazione professionale (scopo cui tendeva, come è noto, la fondazione dello *Studium* di Napoli), attuando però, allo stesso tempo, «una politica tendente a scoraggiare ogni possibilità di coesione corporativa da parte degli operatori del diritto. [...] Le iniquitudini nascevano [...] dalle spiccate caratteristiche di ceto manifestate [da] giudici e notai. Lo stesso progetto federiciano, nel segno di una cultura giuridica specializzata, poteva costituire un ulteriore motivo di coesione per gli operatori del diritto, i quali avrebbero potuto utilizzare gli strumenti metodologici del diritto comune per la conquista di maggiori spazi di autonomia, con effetti devastanti sull’ordinamento» (ivi, p. 393).

⁴¹ Non poteva darsi, invece, in tutti i casi lo stesso dei giudici delle città regnicole in età sveva, che per essere immessi nella carica, muniti di *litterae testimoniales* rilasciate dagli abitanti del luogo, attestanti la *fides*, i buoni costumi e la conoscenza delle consuetudini locali, dovevano sostenere un esame davanti alla *Regia Curia* (Romano, *Giudici*, cit., p. 750). È noto infatti, ad esempio, il caso della tentata elezione a Salerno nel 1239 di un giudice illiterato, che fu rifiutata dalla stessa imperatrice (cfr., tra gli altri, Tavilla, *L’uomo di legge*, cit., p. 378).

⁴² Archivio storico provinciale di Benevento, Fondo S. Sofia, VIII, n. 10.

⁴³ *Codice Diplomatico Virginiano*, cit., V, n. 414.

⁴⁴ È presente tra i sottoscrittori degli statuti cittadini nel 1203: Lepore, *Gli Statuti del 1203*, cit., pp. 32, 44.

⁴⁵ Altrettanto interessanti sembrano i casi di alcuni giudici e notai che portano – e sono gli unici nelle fonti citate in questa nota – l’eloquente nome di Giustiniano, attivi nell’ultimo quarantennio del XII secolo a Montesarchio (Bn), San Martino Valle Caudina (Av) e Mon-

alla tradizione onomastica longobarda sia a quella bizantina sia a quella di matrice cristiana, non può che ricollegarsi alla figura del grande giureconsulto romano, che una lunga e tenace tradizione erudita locale ha considerato nativo di Benevento⁴⁶. Connottendo insieme i vari dati, si può quindi immaginare che il giudice Dauferio, morto probabilmente poco dopo il 1150⁴⁷, fosse già a conoscenza del *Digestum Infortiatum*⁴⁸ nonché – senza ovviamente esserne consapevole – dell’equivoco, fonte della tradizione su accennata, riguardante il frammento papinianeo riportato in *Dig.* 36.1.59, laddove l’espressione «patriae meae coloniae Beneventanorum» – come facilmente si evince dalle moderne edizioni del *Corpus Iuris Civilis*⁴⁹ – è contenuta nel *casus* concreto che fu sottoposto al giurista, non già nel suo *responsum*, dato, come di norma, in prima persona⁵⁰.

tefusco (Av), centri situati nel raggio di 15-20 chilometri da Benevento, e, qualche decennio dopo (1224), a Capua. Per ciascuna località cfr., rispettivamente, *ad indicem* «Iustinianus/Giustiniano», *Le piú antiche carte dell’abbazia*, cit.; *Codice Diplomatico Virginiano*, cit., VIII, XII; ivi, VIII-X, XII; *Abbazia di Montevertine. Il regesto delle pergamene*, a cura di G. Mongelli, 7 voll., Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 1956-1962, II, p. 117, n. 1531.

⁴⁶ E. Costa, *Papiniano. Studio di storia interna del diritto romano*, 4 voll., Bologna, Zanichelli, 1894-1899, I, *La vita e le opere di Papiniano*, p. 42 (rist. anast., Roma, «L’Erma» di Bretschneider, 1964), cfr. anche A. Zazo, *Dizionario bio-bibliografico del Sannio*, Napoli, Fiorentino, 1973, pp. 309-310, s.v. «Papiniano». È certamente per questo motivo se tutt’oggi in Benevento esiste una piazza dedicata a Papiniano.

⁴⁷ Falcone di Benevento, *Chronicon Beneventanum*, cit., p. 295 *ad indicem* «Dauferius B. iud.»; sulla sua biografia cfr. ivi, p. 257 *ad indicem* «1128.3.4 Dauferius iudex»; cfr. anche Matera, *Notai e giudici a Benevento*, cit., p. 351, nn. 5, 6.

⁴⁸ Esso, come è noto, comprendeva i libri dal 22.4 al 38 del Digesto. Sulla suddivisione in cinque volumi del *Corpus Iuris Civilis* (*Digestum Vetus*, *Digestum Novum*, *Digestum Infortiatum*, *Codex*, *Volumen parvum* – o semplicemente *Volumen*), cfr., tra gli altri, M. Caravale, *Ordinamenti giuridici dell’Europa medievale*, Bologna, il Mulino, 1994, pp. 288-289. Sulle testimonianze di testi giustinianei in scrittura beneventana si veda A. Ciaralli, *Materiali per una storia del diritto in Italia meridionale. II. Tradizione, produzione e circolazione di testi di diritto romano giustinianeo in area longobardo-cassinese (secoli VIII-XII)*, in «*Scripta*», 2012, 5, pp. 43-63. Per altre attestazioni della conoscenza del Digesto nel Mezzogiorno tra prima e seconda metà del XII secolo cfr. G. Santini, *Giuristi collaboratori di Federico II. Piano di lavoro per una ricerca d’«équipe»*, in *Il «Liber Augustalis» di Federico II di Svevia nella storiografia*, a cura di A.L. Trombetti Budriesi, Bologna, Patron, 1987, pp. 325-351: 330.

⁴⁹ Cfr., ad esempio, <<https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr>>, s.v. *Corpus Iuris Civilis*, basato sull’edizione canonica del Mommsen.

⁵⁰ Sulla struttura dei responsi dei giuristi romani qui può bastare il rinvio ad A. Bellodi Ansaloni, *Linee essenziali di storia della scienza giuridica*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2014, pp. 47-55.

Altra testimonianza della conoscenza del diritto romano da parte dei giudici beneventani e, più in generale, del livello delle loro competenze professionali, è data dagli statuti cittadini. Proprio ad apertura del testo – e ciò non pare casuale –, si stabilisce, infatti, «ut secundum consuetudines approbatas et legem Langobardam et, eis deficientibus, secundum legem Romanam iudicetur»⁵¹. Come ha osservato Ennio Cortese, dunque, in questi statuti l'«ordinamento sussidiario – ossia [il] "diritto comune" in senso proprio – [...] viene indicato nelle sole leggi romane: [...] cosa di cui [non è da] sorprendersi, dato che la città era di tradizione longobarda e il diritto longobardo vi aveva il valore di *ius proprium*»⁵². E che non fosse un principio solo teoricamente affermato, lo si comprende leggendo l'inedito testamento del giudice Canturberio, padre, come si è detto, del giudice Sadutto, che fu anche docente di diritto civile a Napoli: una fonte molto preziosa, di cui, rinunciando in questa sede a sfruttare tutto l'amplissimo potenziale informativo, si darà prossimamente l'edizione critica con adeguato commento. Rogato nel maggio del 1236, il documento comprende tra i vari lasciti in favore del figlio anche quello riguardante «totum Corpus Iuris Civilis in quatuor voluminibus comprehensum pulcherrimum, valens triginta uncias auri et plus»⁵³.

È questa, come si vede, un'informazione di grande importanza, giacché consente di conoscere aspetti assai significativi dell'ambiente familiare dei giudici beneventani. Che Canturberio possedesse il *Corpus Iuris* dimostra infatti come egli, che non risulta abbia compiuto studi universitari, non fosse tuttavia estraneo alla cultura giuridica di matrice dotta, pur avendo svolto in vita solo ruoli di pratico del diritto, nell'esercizio dell'attività giu-

⁵¹ Lepore, *Gli Statuti del 1203*, cit., p. 22.

⁵² E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, 2 voll., Roma, Il Cigno, 1995, II, p. 328, nota 57. Va precisato, per rendere meglio intellegibile il brano riportato, che le considerazioni di Cortese nel testo da cui sono state estrapolate valgono a spiegare come mai non si faccia alcuna menzione del diritto regio negli statuti beneventani. Ad esse va aggiunto, molto semplicemente, che Benevento, quando furono redatti questi ultimi (1203), non apparteneva, e da molto tempo, al Regno normanno-svevo (entrò forzatamente a farvi parte solo nel 1241, quando fu conquistata da Federico II – cfr. *infra* –, rimanendovi aggregata fino alla morte del figlio Manfredi).

⁵³ Archivio di Montevergine (= AMV), *Pergamene*, n. 1827 (reg. in *Abbazia di Montevergine*, cit., II, n. 1827). Il documento è stato già in parte utilizzato da chi scrive in Araldi, *Vita religiosa*, cit., *passim*. Non si può che lasciare agli specialisti il compito di spiegare come mai l'esemplare della compilazione giustinianea posseduto da Canturberio fosse suddiviso in quattro volumi e non in cinque, come solitamente avveniva nel Medioevo (cfr. *supra*, nota 48).

diziaria e di *advocatus* di Montevergine⁵⁴. E se si considera l'elevatissimo valore venale del manoscritto nonché il fatto che Canturberio dichiari nel testamento di risiedere in una «domus cum turri», risulta un quadro abbastanza chiaro anche del suo retroterra sociale⁵⁵. È comprensibile, infatti, come l'intrinseca redditività del *munus* e del ruolo politico connesso, i beni aviti, essendo figlio del giudice Sadutto *de Civitate Nova*, il prestigio frutto del possesso di un'elevata cultura giuridica e la sua personale intraprendenza, che lo portò, come si è detto, a divenire anche avvocato di Montevergine, possano aver consentito a Canturberio di accumulare ingenti fortune economiche, assumendo uno stile di vita nettamente aristocratico, di cui il possesso, tra le altre cose, di una casa-torre è prova eloquente.

La famiglia di Canturberio non era tuttavia un'eccezione nel contesto beneventano. A essa può essere affiancata, ad esempio, quella del grande giurista Roffredo Epifanio da Benevento, che fu nominato giudice cittadino da papa Onorio III nel 1218, ebbe, come si è detto, un figlio omonimo succedutogli in tale carica e acquistò una casa-torre sita nella parrocchia dei SS. Simone e Giuda, pagandola ben settantasei once d'oro⁵⁶.

Altrettanto calzante è il confronto con la famiglia Collevaccino. Anche dal seno di questa, infatti, uscì un giurista famoso, Pietro Collevaccino⁵⁷, stretto collaboratore di papa Innocenzo III e forse maestro di diritto canonico a Bologna, così come Roffredo Epifanio e Sadutto di Canturberio lo furono

⁵⁴ Il primo documento – secondo mie ricerche ancora incomplete – in cui è attestato esplicitamente il rapporto di Canturberio con Montevergine risale al 1221: AMV, *Pergamene* 1473 (reg. in *Abbazia di Montevergine*, cit., II, n. 1473). Sul ruolo dell'*advocatus* dei monasteri del Mezzogiorno si veda quanto detto *infra*.

⁵⁵ Su torri private e case-torri, dagli inizi del Duecento soprattutto meri *status symbols*, segno dell'avvenuto raggiungimento della condizione di «grande», quale sembra anche il caso di Canturberio, basti qui il rinvio a J. Heers, *Il clan familiare nel Medioevo*, trad. it., Napoli, Liguori, 1976, pp. 227-276; Id., *La città nel Medioevo*, trad. it., Milano, Jaca Book, 1995, pp. 219-320; A. Grohmann, *La città medievale*, Roma-Bari, Laterza, 2003, pp. 126-130. Con riferimento specifico alla città comunale cfr., tra gli altri, F. Menant, *L'Italia dei comuni (1100-1350)*, trad. it., Roma, Viella, 2011, pp. 153-156. Per altri esempi di torri e case-torri presenti a Benevento si veda Araldi, *Vita religiosa*, cit., pp. 170, 172-173.

⁵⁶ Ferretti, *Roffredo Epifanio*, cit., pp. 253 e 279-280, n. XIV. Per l'ubicazione dell'immobile cfr. *supra*, nota 16.

⁵⁷ Su di lui cfr. A. Campitelli Tognoni, *Collevaccino Pietro*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XXVII, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1982, pp. 34-36; S. Kuttner, *Canonisti nel Mezzogiorno: alcuni profili e riflessioni*, in *Scuole, diritto e società nel Mezzogiorno medievale d'Italia*, a cura di M. Bellomo, 2 voll., Catania, Tringale, 1985-1987, II, pp. 9-23; 14-16; A. Fiori, *Pietro Collevac(c)ino da Benevento*, in *Dizionario biografico dei giuristi*, cit., II, pp. 1577-1578.

di diritto civile a Napoli (nonché, il primo, precedentemente a Bologna e Arezzo) e prestarono i loro alti servigi a Federico II. Anche la famiglia Collevaccino, inoltre, se si dà uno sguardo alla documentazione d'archivio, poteva contare più di un giudice cittadino.

Nella seconda metà del XII secolo sono noti, infatti, Drogone Collevaccino (1172-1193)⁵⁸, Bartolomeo Collevaccino (1193-1216)⁵⁹, Malfrido Collevaccino (1194-1222)⁶⁰. A loro vanno aggiunti il fratello del giurista, Bernardo Collevaccino (1212-1214)⁶¹, che lo rappresentò in un negozio riguardante la chiesa «di famiglia», di cui Pietro era *custos* (S. Maria «que dicitur de Collievaccinis»)⁶², ed è attestato come procuratore del monastero beneventano di S. Vittorino, nonché il canonico della cattedrale Enrico Collevaccino (1205-1217)⁶³, arbitro nel 1205 insieme al fratello Vitale, anch'egli canonico, in una controversia matrimoniale su mandato di Innocenzo III⁶⁴ e insignito del titolo di *magister*⁶⁵: prova del compimento di un percorso di studio accademico, probabilmente in diritto canonico, dato il suo *status* chiericale.

⁵⁸ *Le più antiche carte dell'abbazia*, cit., pp. 37-45, nn. 13-16; *Le più antiche carte del Capitolo*, cit., pp. 339-341, n. 124. Si precisa che per questo, come per tutti i personaggi citati più avanti, gli estremi cronologici segnati tra parentesi non indicano le date di nascita e di morte, ma si riferiscono solo alla prima e all'ultima notizia ricavate dalle fonti finora indagate da chi scrive.

⁵⁹ *Le più antiche carte del Capitolo*, cit., pp. 339-341, n. 124; Lepore, *Gli Statuti del 1203*, cit., pp. 32, 44; C. Lepore, *La Biblioteca Capitolare*, parte II, in «Rivista storica del Sannio», 2003, 20, pp. 177-340: 205, 211, nn. 161, 175.

⁶⁰ Lepore, *Gli Statuti di Benevento*, cit., pp. 32-33; Id., *La Biblioteca Capitolare*, parte II, cit., p. 200, n. 149, pp. 209-210, nn. 171-172, pp. 211-213, nn. 176, 178, pp. 214-216, nn. 181-182, 185. Di lui si sa che nel 1240 era già morto, come il fratello Vitale, canonico della cattedrale: cfr. ivi, p. 233, n. 220 (ed. C. Lepore, *La Biblioteca Capitolare*, parte V: Appendice documentaria, in «Rivista storica del Sannio», 2006, 25, pp. 251-315: pp. 278-279, n. 15).

⁶¹ *Le più antiche carte dell'abbazia*, cit., pp. 73-78, n. 28; Lepore, *La Biblioteca Capitolare di Benevento*, parte II, cit., pp. 209-210, n. 172.

⁶² Sull'ordinamento parrocchiale di Benevento cfr. Araldi, *Vita religiosa*, cit., pp. 129-214.

⁶³ Lepore, *La Biblioteca Capitolare di Benevento*, parte II, cit., pp. 210-212, nn. 173, 175, 177 (n. 173: ed. Lepore, *La Biblioteca Capitolare di Benevento*, parte V, p. 261, n. 8; n. 177: ed. ivi, pp. 262-264, n. 9).

⁶⁴ *Die Register Innocenz' III*, 12 voll., Graz-Köln-Wien, Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1964-2012, VIII, pp. 259-260, doc. 142.

⁶⁵ Società napoletana di storia patria (= SNSP), *Pergamene*, n. 3AAII31 (cfr. anche <http://monasterium.net/mom/IT-BSNSP/08-S_Maria_della_Grotta/3_AA_II_31/charter>, ultima consultazione il 5/10/2017; reg. in B. Capasso *et al.*, *Elenco delle pergamene già appartenenti alla famiglia Fusco ed ora acquisite dalla Società Napoletana di Storia Patria*, in «Archivio storico per le province napoletane», XII, 1887, pp. 156-164, 436-448, 705-709, 823-835 [parte I]: 832-833, n. LXXVIII).

Come si vede, dunque, i Collevaccino, benché forse di minore antichità rispetto alle famiglie di Canturberio e di Roffredo, offrono la medesima immagine caratterizzata da spiccata «familiarità» con il sapere giuridico, dall’occupazione per più generazioni della carica di giudice e dall’acquisizione, almeno da parte di alcuni di loro, di una formazione di livello universitario.

Se adesso stendiamo lo sguardo al di là dei giuristi, sui quali si tornerà a breve, possiamo rapidamente soffermarci su altre due figure di rilievo della Benevento dei secoli XII e XIII: Falcone e Jacopo da Benevento. Il primo, autore – si è visto – dell’importante *Chronicon Beneventanum* scritto nella prima metà del XII secolo, condivide con il genovese Caffaro, come ha sottolineato Vitolo, il «primato» di primo cronista laico d’Europa⁶⁶. Il secondo, vissuto nella parte centrale del XIII secolo, deve invece la sua fama al fatto di aver composto alcune opere latine, come la commedia *De uxore cedronis* e i *Carmina moralia*⁶⁷. Entrambi, ciò che qui importa sottolineare, furono giudici, e Jacopo, inoltre, subentrò a Sadutto di Canturberio, dopo la sua morte, nel ruolo di *scriba del Sacrum Palatium Beneventanum*⁶⁸.

A questo punto pare del tutto legittimo domandarsi se tra i cinque personaggi finora citati (Falcone di Benevento, Pietro Collevaccino, Roffredo Epifanio, Sadutto di Canturberio, Jacopo da Benevento), la cui importanza, seppur conseguita in campi diversi, travalica l’ambito locale, non si possa individuare un qualche comune denominatore, e se questo, detto più esplicitamente, non vada ricercato proprio nella comune appartenenza al «ceto»⁶⁹ dei giudici operanti nel *Sacrum Palatium*. Non sembra infatti inappropriato utilizzare il termine virgolettato a proposito della ristretta cerchia di famiglie che per circa un secolo e mezzo di fatto monopolizzarono l’accesso alla professione giudiziaria. Benché qualche elemento ancora sfugga,

⁶⁶ G. Vitolo, *Tra Napoli e Salerno. La costruzione dell’identità cittadina nel Mezzogiorno medievale*, Salerno, Carlone, 2001, p. 76.

⁶⁷ F. Bertini, *Jacopo da Benevento*, in *Federico II. Encyclopedia Fridericiana*, cit., II, pp. 9-11.

⁶⁸ *Les registres d’Innocent IV*, éd. par É. Berger, 3 voll., Paris, Thorin, 1884-1921, I, p. 489, n. 3250.

⁶⁹ Sul ceto dei giudici e dei giuristi, qualifica che, come si sta cercando di mostrare, pienamente si adatta ai giudici beneventani dei secc. XII-XIII, la bibliografia, come è noto, è molto vasta. Ci si limita pertanto a segnalare solo pochi lavori di inquadramento generale: Cortese, *Intorno agli antichi iudices*, cit., pp. 747-782; Id., *Legisti, canonisti e feudisti. La formazione di un ceto medievale*, in *Università e società nei secoli XII-XVI* (Pistoia, 20-25 settembre 1979), Pistoia, Centro italiano di studi di storia e d’arte, 1982 (Atti del X Convegno internazionale di studi), pp. 195-281 (parzialmente rifiuto in Id., *Il Rinascimento giuridico*, cit.); Maire Vigueur, *Gli «iudices» nelle città comunali*, cit., pp. 164-174; Menzinger, Vallerani, *Giuristi e città*, cit., pp. 206-214.

come l'eventuale presenza di relazioni di consanguineità o di pratiche endogamiche tra i membri dei vari casati, sono riconoscibili molti dei fattori che concorrono a definire una nozione forte di ceto: l'antichità di stirpe, accertabile almeno in alcuni casi⁷⁰; la trasmissione dell'ufficio di giudice di padre in figlio, di cui si è dato solo qualche esempio, con la conseguente formazione di vere e proprie «dinastie»; il monopolio della funzione giudicante, esercitata in maniera esclusiva per quanto riguarda l'ambito civile e in collaborazione con il rettore e i consoli in quello criminale⁷¹; il particolare prestigio attribuito a Benevento alla carica di giudice, il cui dominio, come sottolineava anche Vehse, data la particolare struttura di governo della città, andava al di là dell'attività forense *stricto sensu*, investendo anche aspetti di natura politica; il carattere vitalizio di detta carica, che favoriva il radicamento nei gangli della società locale, soprattutto se paragonato alla durata media, non superiore a due anni, del ruolo assegnato al rettore pontificio⁷²; la presenza di alcuni elementi ideologici – su cui si tornerà approfonditamente altrove – che denotano l'emergere di una «coscienza cetuale», come, ad esempio, l'uso nel cod. *Benev.* 28 dell'appellativo di «iudicissa» per le mogli dei giudici⁷³; l'attaccamento ad un luogo fisico dal forte valore simbolico, quale il *Sacrum Palatium*, che incarnava in maniera tangibile la continuità del potere sulla città fin dall'età longobarda⁷⁴ e nel quale, di norma, si amministrava la giustizia⁷⁵; la spiccata specializzazione professio-

⁷⁰ Sulla famiglia di Sadutto di Canturberio cfr. *supra*, nota 21. Per quanto riguarda Roffredo, secondo la tradizione erudita di Età moderna – che occorrerà verificare –, egli proverebbe da una famiglia discendente dagli ultimi principi longobardi, con la quale era imparentato anche il papa, di origine beneventana, Vittore III: Ferretti, *Roffredo Epifanio*, cit., p. 239.

⁷¹ Alle norme statutarie già citate (cfr. *supra*, nota 37), se ne possono aggiungere in proposito un altro paio: «De hiis, que inquisitionem desiderant, sine iudicibus nichil fiat»; «Rector, iudices et consules invicem se honorent in consiliis, auxiliis, executionibus et excusationibus, commendationibus» (Lepore, *Gli Statuti del 1203*, cit., p. 28).

⁷² Vehse, *Benevento territorio dello Stato*, cit., pp. 125-126; cfr. la documentazione sui rettori di Benevento raccolta da Siegmund, *Die Stadt Benevent*, cit., pp. 326-372.

⁷³ BCB, *Benev.* 28, f. 109r (ed. *L'Obituarium S. Spiritus*, cit., p. 250).

⁷⁴ In proposito, per l'età altomedievale, v. le acute riflessioni di M. Del Treppo, *Medioevo e Mezzogiorno: appunti per un bilancio storiografico, proposte per un'interpretazione*, in *Forme di potere e struttura sociale in Italia nel Medioevo*, a cura di G. Rossetti, Bologna, il Mulino, 1977, pp. 249-304: 266-268.

⁷⁵ Lepore, *Gli Statuti del 1203*, cit., p. 24: «Sententie proferantur communicato consilio in scriptis et in palatio, si cause tractate fuerint in palatio»; «Cause, de quibus querimonie pervenerint ad palatum et facta citatione per curiam, non extra palatum tractentur aut decidantur»; ivi, p. 26: «Diebus iuridicis, quibus curia in palatio celebratur, scilicet tribus assuetis diebus, extra curiam non audiantur placita nisi post redditum de curia». È evidentemente ammessa l'eventualità di cause

nale raggiunta dai giudici beneventani, che, considerati nel loro complesso, tutto lascia credere avessero una sicura padronanza sia del diritto romano sia del diritto longobardo sia di quello canonico.

Lasciato intenzionalmente alla fine, su quest'ultimo punto si gioca la possibilità di comprendere appieno alcune questioni chiave non solo per la storia di Benevento, ma per la complessiva storia culturale del Mezzogiorno medievale⁷⁶. Accanto a Pietro Collevaccino, Roffredo Epifanio e Sadutto di Canturberio si contano, infatti, anche altri giuristi di origine beneventana attivi tra XII e XIII secolo, dei quali è opportuno fornire un breve elenco, includendovi anche i tre suddetti: Alberto di Morra (primo decennio del XII sec.-1187), divenuto papa Gregorio VIII⁷⁷; Pietro Collevaccino (seconda metà del sec. XII-1219/1220)⁷⁸; Roffredo Epifanio (1170 ca.-post 1243)⁷⁹; Sadutto di Canturberio (ultimi decenni del XII sec.-ante 1247); Bartolomeo da Benevento (secondo/terzo decennio del XIII sec. 1296/1297)⁸⁰.

Meno sicura è la provenienza di Rogerio (prima metà XII sec.-1162)⁸¹, docente prima a Bologna e poi in Provenza, che Roffredo Epifanio dichiara nativo di Benevento, ma che gli studiosi tendono oggi a considerare francese. Un po' diverso è invece il caso di Benedetto di Isernia (fine sec. XII-post 1252)⁸², eminente maestro dello *Studium* napoletano nonché «iudex magne imperialis

trattate fuori del Palazzo, ma tutto lascia credere che si trattasse di eccezioni. Sul funzionamento del tribunale beneventano cfr. anche Matera, *Notai e giudici a Benevento*, cit., pp. 342-343.

⁷⁶ Sulla scienza giuridica meridionale, che trova in Carlo di Tocco (su cui si veda *infra*) il suo punto di partenza, per il periodo che qui interessa cfr. G. Vallone, *Il pensiero giuridico meridionale*, in *Storia del Mezzogiorno*, diretta da G. Galasso e R. Romeo, 15 voll., Napoli, Edizioni del Sole, 1986-1991, X, pp. 297-333; 299-304; E. Cortese, *Scienza giuridica, Regno di Sicilia: l'età di Federico II*, in *Federico II. Encyclopedie Fridericianae*, cit., II, pp. 633-638.

⁷⁷ T. di Carpegna Falconieri, *Gregorio VIII*, in *Encyclopedie dei papi*, 2 voll., Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2000, II, p. 316; Id., *Gregorio VIII, papa*, in *Dizionario biografico degli italiani*, LIX, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2002, pp. 164-166.

⁷⁸ Cfr. *supra*, nota 57.

⁷⁹ Cfr. *supra*, nota 16.

⁸⁰ Su di lui si veda l'ottimo saggio di M. Zaccaria, *Bartolomeo da Benevento, doctor legum a Padova nella seconda metà del XIII secolo*, in «Quaderni per la storia dell'Università di Padova», 2015, 48, pp. 3-61.

⁸¹ E. Cortese, *Rogerio (Frogerius)*, in *Dizionario biografico dei giuristi*, cit., II, pp. 1716-1717; L. Loschiavo, *Rogerio*, in *Dizionario biografico degli italiani*, LXXXVIII, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2017, pp. 128-130.

⁸² W. Ingeborg, *Benedetto da Isernia*, in *Dizionario biografico degli italiani*, VIII, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1966, pp. 432-433; F. Martino, *Benedetto d'Isernia*, in *Federico II. Encyclopedie Fridericianae*, cit., I, pp. 9-11; E. Cortese, *Benedetto da Isernia*, in *Dizionario Biografico dei giuristi*, cit., I, pp. 215-216.

curie», che, seppur ritenuto nativo di Isernia, viene generalmente identificato dagli studiosi con il «Benedictus qui fuit de Benevento», addottoratosi a Bologna nel 1221⁸³. Non bisogna dimenticare, a tal proposito, quanto si è avuto modo di mostrare in altra occasione⁸⁴, e cioè che nei secc. XII-XIII Benevento fu oggetto di un massiccio inurbamento da parte di famiglie provenienti da vaste aree del Mezzogiorno, tra cui spicca proprio l'attuale Molise, con la conseguenza che molte di esse una volta trasferitesi in città assunsero cognomi toponomastici riferiti ai luoghi d'origine. Né pare, peraltro, superfluo rilevare un dato che potrebbe essere invece interessante, ossia la presenza nell'obituario della congregazione chiericale beneventana di S. Spirito del nome, scritto in caratteri ingranditi, di tale «magister Bartholomeus de Ysernia»⁸⁵. Anche Carlo di Tocco (metà ca. XII sec.-prima metà XIII)⁸⁶, infine, celebre autore dell'apparato alla *Lombarda*, è giudicato, in virtù del cognome toponomastico, originario di Tocco Caudio (Bn), centro abitato sito a qualche chilometro da Benevento. Pure in questo caso però, al di là della problematica identificazione del personaggio con un *Karolus* o *magister Karolus*, *iudex Capuanus*⁸⁷, attivo tra Tocco e Capua nel primo decennio del Duecento, andrebbe considerata la sicura presenza a Benevento, fin da un quarantennio prima e poi a lungo anche dopo, di individui che portavano il cognome «di Tocco»⁸⁸.

Come si può ben vedere, si tratta – tra localizzazioni certe e probabili – di una nutrita pattuglia di giuristi, studenti o docenti, per breve o lungo tempo, in varie università (Bologna, Piacenza, Arezzo, Padova, Napoli), comprendente alcuni dei massimi nomi della *scientia iuris* medievale, nell'ambito del diritto

⁸³ *Chartularium Studii Bononiensis. Documenti per la storia dell'Università di Bologna dalle origini fino al secolo XV*, a cura della Commissione per la storia dell'Università di Bologna, 15 voll., Bologna, Istituto per la storia dell'Università di Bologna, 1909-1988, I, p. 35, n. XXXIX.

⁸⁴ Araldi, *Vita religiosa*, cit., pp. 25-42 e *passim*.

⁸⁵ BCB, *Benev.* 28, f. 37^v (ed. *L'Obituarium S. Spiritus*, cit., p. 83).

⁸⁶ G. D'Amelio, *Carlo di Tocco*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XX, Roma, Istituto della Encyclopedie italiana, 1977, pp. 304-320; E. Cortese, *Carlo di Tocco*, in *Dizionario Biografico dei giuristi*, cit., I, pp. 450-451.

⁸⁷ E. Cortese, G. D'Amelio, *Prime testimonianze manoscritte dell'opera longobardistica di Carlo di Tocco*, in Cortese, *Scritti*, cit., pp. 297-320: 306, nota 32. *Magister Karolus Capuanus iudex* compare anche in una pergamena rogata – si noti – a Benevento nel 1208 e riguardante una vendita in favore del monastero di S. Maria della Grotta conclusa in presenza sua e del giudice beneventano Canturberio (SNSP, *Pergamena*, n. 3AAII30, cfr. anche <http://monasterium.net/mom/IT-BSNSP/08-S_Maria_della_Grotta/3_AA_II_30/charter>, ultima consultazione il 5/10/2017; reg. in Capasso et al., *Elenco delle pergamene*, cit., p. 829, n. LXXII):

⁸⁸ Araldi, *Vita religiosa*, cit., p. 158, nota 173; cfr. soprattutto *L'Obituarium S. Spiritus*, cit., p. 279, s.v. «Guilielmus de Tocco».

civile (Roffredo Epifanio), del diritto canonico (Pietro Collevaccino) e del diritto longobardo (Carlo di Tocco). Tutto ciò, tenuto conto anche delle ridotte dimensioni demografiche di Benevento, che secondo le stime più ottimistiche non poteva superare i 15.000 abitanti⁸⁹, non può lasciare indifferenti e sollecita qualche riflessione. Viene infatti da chiedersi se non sia ipotizzabile per tutti i personaggi citati, e non solo per Sadutto di Canturberio e Pietro Collevaccino, un collegamento con famiglie che già da tempo si trasmettevano di generazione in generazione la carica di giudice. Di Roffredo, ad esempio, è noto, come si è già detto, che divenne egli stesso giudice dal 1218, di ritorno dalle esperienze di studio e d'insegnamento nel Centro-Nord d'Italia, e che era padre – probabilmente – del giudice Roffredo Epifanio II. Non è possibile però, al momento, accettare con sicurezza l'esistenza di suoi antenati impegnati nella pratica giudiziaria⁹⁰. Il che, tuttavia, forse, potrebbe anche non rivestire poi grande importanza ai fini del quesito che ci si è posto. Non è detto, infatti, che quello familiare, privato, fosse l'unico canale di trasmissione del sapere giuridico esistente a Benevento.

2. Una scuola di diritto nel Sacrum Palatium Beneventanum? In una pagina della sua sintesi di storia del diritto medievale, alcuni anni fa Cortese ha scritto con grande lucidità, a proposito di Carlo di Tocco, che egli, concluso il suo magistero a Piacenza e tornato in patria,

qui, entro il 1215, scrisse il suo apparato alla Lombarda utilizzando massicciamente il diritto romano e i principi romanistici; quel che più colpisce è che tale apparato rivela una doppia destinazione ai tribunali e a una scuola, una scuola magari professionale di giudici, del tipo di quella dell'antica Pavia. La si vorrebbe presuntivamente collocare a Benevento, centro principale della Langobardia del Sud, ma potrebbe altrettanto bene situarsi a Capua o magari a Salerno⁹¹.

⁸⁹ Tale valutazione è frutto delle considerazioni di chi scrive, che verranno esposte in futuro. Per il momento, in assenza di ricerche sulla consistenza demografica della popolazione beneventana nei secoli centrali del Medioevo, vanno registrate le cifre di 7.000 abitanti per il Trecento e 9.000 per il Quattrocento, proposte rispettivamente da A. Filangieri, *L'evoluzione della popolazione della Campania dal XIV al XVIII secolo*, in «Working paper», 2002, 2, pp. 1-96; 5, e F. Bencardino, *Benevento. Funzioni urbane e trasformazioni territoriali tra XI e XX secolo*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1991, pp. 62-63.

⁹⁰ Si può forse immaginare che antenato di Roffredo Epifanio fosse il giudice Roffredo collega di Falcone (Falcone di Benevento, *Chronicon Beneventanum*, cit., pp. 184-185), ma non vi sono elementi, per ora, a supporto di questa ipotesi.

⁹¹ Cortese, *Il diritto*, cit., p. 333.

Precedentemente Giuliana D'Amelio, nella voce del *Dizionario biografico degli italiani* da lei dedicata a Carlo, pur esprimendosi in maniera sintetica, come è d'obbligo in tale genere di testi, aveva osservato, con riferimento alle scelte operate dal giurista nel suo *opus maius*, che «all'ambiente dei giudici e dei colti pratici del *palatium* beneventano sembrano avvicinarlo la citazione delle glosse di Persico e degli usi beneventani»⁹².

Chi sia questo Persico è noto da molto tempo, anche se l'esiguità della sua opera sopravvissuta tende a farlo ignorare. Si tratta di un giudice beneventano, autore, a quanto si sa, di alcune glosse alla Lombarda e di alcuni pareri, che solitamente viene identificato con il suo omonimo citato da Falcone⁹³. Poiché a Benevento nel corso del XII secolo operarono, come si è detto, due giudici di nome Persico, che per distinguersi nelle sottoscrizioni usavano gli ordinali I e II, forse potrebbe essere non Persico I, ricordato dal cronista, ma Persico II, più giovane e quasi certamente appartenente alla stessa famiglia dell'altro⁹⁴, il quale negli anni 1195-1200 è attestato a Roma come giudice e «consulente legale» al servizio di papa Celestino III e del cardinale Guido di S. Maria in Trastevere⁹⁵ in occasione della risoluzione di alcune controversie tra enti ecclesiastici dell'Italia centrale⁹⁶: un altro giudice beneventano, dunque, che s'innalza al di sopra della media, riuscendo a fare carriera anche fuori dell'ambiente della sua città. Quello che soprattutto è degno di nota è che Persico sia in grado di produrre una qualche forma di riflessione sul diritto longobardo⁹⁷, prova di

⁹² D'Amelio, *Carlo di Tocco*, cit., p. 308.

⁹³ G. Merkel, *Appunti di storia del diritto longobardo*, in F.C. von Savigny, *Storia del diritto romano nel Medioevo*, trad. it. a cura di E. Bollati, 3 voll., 1854, III, pp. 1-49 (Appendice): 48, nota 71. Cfr. anche *Leges Langobardorum*, ed. F. Bluhme, in *MGH, Leges*, IV, Hannoverae, impensis Bibliopolii aulicci Hahniani, 1868, p. CVIII; P.S. Leicht, *Le glosse di Carlo di Tocco nel trattato di Biagio da Morcone*, Bologna, Azzoguidi, 1919, p. 4 (il saggio è ristampato in Id., *Scritti vari di storia del diritto italiano*, 2 voll. in 3 tomi, Milano, Giuffrè, 1943-1949, II/1, pp. 123-155). Per il Persico menzionato da Falcone cfr. Falcone di Benevento, *Chronicon Beneventanum*, cit., p. 302, ad indicem «Persicus B. iud.».

⁹⁴ Sui due Persico cfr. *supra*, note 17-18.

⁹⁵ Su di lui si veda S. Miranda, *The Cardinals of the Holy Roman Church*, <<http://www2.fiu.edu/~mirandas/bios1190.htm#Pare>>, s.v. «Paré, O. Cist., Guy (?-1206)».

⁹⁶ Borgia, *Memorie istoriche*, cit., III, p. 165, nota 1; U. Pasqui, *Documenti per la storia della città di Arezzo nel Medioevo*, 4 voll., Arezzo-Firenze, Bellotti, 1899-1904, II, pp. 36-37, n. 417 (da notare in questo doc. che Persico è affiancato dal giudice salernitano Romualdo); G. Barletta, *Le carte del monastero di S. Concordio di Spoleto (1064-sec. XIII)*, in «Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria», 1977, LXXIV, 1, pp. 265-334: pp. 282-284, n. 8.

⁹⁷ Sul tema del diritto longobardo nel Mezzogiorno bassomedievale fondamentale è il lavoro di G. D'Amelio, *Una falsa continuità: il tardo diritto longobardo nel Mezzogiorno*, in *Per Francesco Calasso. Studi degli allievi*, Roma, Bulzoni, 1978, pp. 369-411.

una conoscenza approfondita della tradizione giuridica locale, mostrando al contempo di padroneggiare pienamente, se l'ipotesi su avanzata è corretta⁹⁸, anche la materia dei *sacri canones*, data la sua ricordata attività alle dipendenze della Curia romana; e ciò proprio negli stessi anni in cui il collega Canturberio era probabilmente già in possesso del suo «bellissimo» *Corpus Iuris Civilis*⁹⁹. La conoscenza di entrambi i diritti, romano e longobardo, richiesta dagli statuti cittadini del 1203 era, dunque, realmente diffusa nell'ambiente dei giudici beneventani, che, inoltre, non ignoravano affatto il diritto canonico: campo nel quale il loro concittadino Pietro Collevaccino, del cui forte radicamento nella città d'origine si è già detto, si sarebbe distinto pochi anni dopo, raccogliendo le decretali di Innocenzo III nella *Compilatio III*¹⁰⁰.

Dell'esistenza di una scuola longobardistica connessa al «collegio di giudici» di Benevento, affermata già dal Merkel¹⁰¹ e, sulla sua scia, da Pier Silverio Leicht¹⁰² e poi ipotizzata in maniera problematica da D'Amelio e da Cortese¹⁰³, non si sono individuate prove irrefutabili. Il quadro generale che è stato sin qui delineato dovrebbe già però, si crede, almeno consentire di guardare in futuro al problema da un'angolazione nuova e molto più consapevole che in passato. E ciò può valere anche a proposito dell'insegnamento romanistico di Carlo di Tocco, certo di minore eco rispetto alla sua attività di longobardista, ma testimoniato dal ms. Paris, B.N., Lat. 4546 e ricondotto da Anna Ricciardi, sulla scorta della citata ipotesi di Cortese, a quella

⁹⁸ In caso contrario, poco, o nulla, cambia per il discorso che qui si sta facendo. Avremmo anzi non uno, ma due giudici beneventani, quasi certamente imparentati, distintisi nel campo del diritto: Persico I in veste di longobardista, giusta l'ipotesi del Merkel (cfr. *supra*, nota 93), e Persico II, come canonista, al servizio della Santa Sede.

⁹⁹ Nell'attributo di «pulcherrimum» dato al *Corpus Iuris* traspare, insieme alla constatazione del pregio materiale dell'oggetto, forse anche qualcosa di quell'atteggiamento di venerazione, ai limiti del feticismo, di cui la compilazione giustinianea fu oggetto fino all'Età moderna: R. Ajello, *L'esperienza critica del diritto. Lineamenti storici*, I, *Le radici medievali dell'attualità*, Napoli, Jovene, 2000, p. 343.

¹⁰⁰ J. Gaudemet, *Storia del diritto canonico. Ecclesia et Civitas*, trad. it., Milano, San Paolo, 1998, p. 454.

¹⁰¹ Merkel, *Appunti di storia del diritto longobardo*, cit., p. 48, n. 71, da cui la citazione tra virgolette.

¹⁰² Leicht, *Le glosse di Carlo di Tocco*, cit., p. 11; Id., *Il VII centenario dello Studio napoletano*, Bologna, Neri, 1924, p. 4.

¹⁰³ Qualunque fosse la sede – Capua oppure, come qui si cerca di dimostrare, Benevento – di questa scuola in cui insegnò Carlo di Tocco, ad essa è da ricollegare uno strato di glosse alla *Lombarda* nel ms. Olomouc C. O. 210, redatte da un suo allievo prima del 1234. Tra di esse è assai interessante ai nostri fini notare la citazione di una consuetudine beneventana (Cortese, D'Amelio, *Prime testimonianze manoscritte*, cit., p. 91, nota 25).

stessa «scuola di diritto longobardo, in cui evidentemente Carlo insegnava e che poteva trovarsi a Capua così come a Benevento»¹⁰⁴. Considerando quanto si è detto finora potrebbe acquisire, infatti, un risalto maggiore e decisivo nell'indurre a optare per la seconda città la constatazione che nel manoscritto parigino, al di là dei frequenti richiami a Capua¹⁰⁵, «l'unica volta in cui [Carlo] ambienta un *casus quaestionis*, sceglie Benevento»¹⁰⁶. Vi è però ancora dell'altro da mettere sul piatto della bilancia in favore dell'ipotesi che il *Sacrum Palatium Beneventanum* fosse qualcosa di più che un semplice «“luogo” caratterizzato da “fermenti” *lato sensu* culturali» (meritevoli, in ogni caso, di non essere lasciati nell'oblio), ma anche un «centro» – per riprendere un'acuta distinzione di Andrea Romano – con una qualche organizzazione espressamente finalizzata all'elaborazione e alla trasmissione del sapere giuridico¹⁰⁷, sorto – occorre sottolineare – prima della fondazione dello *Studium* napoletano e attivo, per un certo periodo, anche dopo.

Il primo dato, messo in valore a suo tempo, tra gli altri, dallo stesso Leicht¹⁰⁸, è rappresentato dall'ormai concordemente accettata provenienza da Benevento¹⁰⁹ del celebre ms. Cavense 4, datato agli inizi dell'XI secolo

¹⁰⁴ A. Ricciardi, *Ancora sul ms. Paris, B.N., Lat. 4546. Carlo di Tocco maestro di diritto romano nel Mezzogiorno?*, in «Rivista internazionale di diritto comune», 1998, 9, pp. 263-286: 272 (il saggio è rist. in *A Ennio Cortese*, scritti promossi da D. Maffei, 3 voll., Roma, Il Cigno, 2001, III, pp. 136-156). Precisamente è la seconda sezione del ms. (ff.16-85) a riprodurre lezioni tenute da Carlo di Tocco (ivi, pp. 266-270).

¹⁰⁵ Ivi, p. 273.

¹⁰⁶ Cortese, *Carlo di Tocco*, cit., p. 451. Cfr. Ricciardi, *Ancora sul ms. Paris, B.N., Lat. 4546*, cit., pp. 271, 281.

¹⁰⁷ Romano, *I centri di cultura*, cit., pp. 193-194 (la citazione è a p. 193). Il termine di confronto – evocato da Cortese a proposito della destinazione scolastica dell'opera di Carlo di Tocco – per il nostro discorso potrebbe essere, *mutatis mutandis*, il *Sacrum Palatium* di Pavia, sede, secondo la nota tesi del Merkel (*Appunti di storia del diritto longobardo*, cit., pp. 11-16), di una scuola di diritto, attiva probabilmente sin dalla prima metà dell'XI secolo. Altrettanto noto è tuttavia il dibattito sorto da tale tesi, per quanto riguarda la localizzazione della scuola e il suo rapporto con il Palazzo, che peraltro fu distrutto da una rivolta dei cittadini pavesi nel 1024 (su tutto ciò cfr. Cortese, *Il diritto*, cit., pp. 13-21; G. Nicolaj, *Cultura e prassi dei notai preirneriani. Alle origini del Rinascimento giuridico*, Milano, Giuffrè, 1991, pp. 14-30). Senza entrare nella questione, che qui non interessa, è opportuno precisare che del «modello pavese» si terrà presente, pertanto, solo «quanto è sicuro [, e cioè] che quegli insegnamenti avevano una finalità professionale, erano tenuti da giudici ed erano rivolti alla formazione tecnica dei giudici» (Cortese, *Il diritto*, cit., p. 16).

¹⁰⁸ Leicht, *Le glosse di Carlo di Tocco*, cit., p. 3.

¹⁰⁹ Si veda, da ultima, G. Orofino, *La miniatura a Benevento*, in *I Longobardi dei ducati di*

e contenente «un *Liber Papiensis* tutto meridionale anche nella tradizione del testo, in cui compaiono, a chiusura dell'Editto circolante al Nord e prima dell'inizio del *Capitulare Italicum*, le *leges* emanate dai due principi beneventani, Arechi II (*post* 774) e Adelchi (865-866)»¹¹⁰. Al di là della funzione del manoscritto e degli scopi per i quali fu realizzato, temi su cui ancora si discute¹¹¹, esso è certamente da considerarsi quantomeno indicativo di un'esigenza di recupero e sistemazione del patrimonio legislativo vigente nel Mezzogiorno longobardo¹¹², anche se nulla per ora consente di collegarlo direttamente con gli interessi e l'attività di un qualche centro di studi strutturato.

Spingono invece in questa direzione i risultati cui è giunta Cristina Mantegna analizzando il ms. Cassinese 328, «il più antico testimone della *Lombarda* e unica attestazione della cosiddetta *Lombarda cassinese*, a fronte di tutti gli altri manoscritti che appartengono invece alla cosiddetta *Vulgata*, diversa solo per la distribuzione della materia all'interno di ciascun libro»¹¹³. Secondo la studiosa, il manoscritto, che fu realizzato nei primi anni del XII secolo, «e la sua Lombarda costituiscono [...] un esempio di testo legislativo nato e circolato tra giuristi e pratici del diritto»¹¹⁴ attivi probabilmente nelle aree di Piacenza e Mantova, città che, non a caso, «furono sedi delle cosiddette scuole “minori” di diritto romano, la cui ulteriore attività in

Spoletō e Benevento. Atti del XVI Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo (Spoleto, 20-23 ottobre 2002; Benevento, 24-27 ottobre 2002), 2 voll., Spoleto, Cisam, 2003, I, pp. 545-565: 557. Sembra invece essere «stato prodotto in un centro urbano di Terra di Bari verso lo scadere della prima metà dell'XI secolo» il cod. Matrit. 413, contenente anch'esso il testo delle leggi longobarde: G. Cavallo, *Per l'origine e la data del Cod. Matrit. 413 delle Leges Langobardorum*, in *Studi di storia dell'arte in memoria di Mario Rotili*, Napoli, Banca Sannitica, 1984, pp. 135-142: 138 (da cui è tratta la citazione).

¹¹⁰ C. Mantegna, *Copisti-editores di manoscritti giuridici. 2. La Lombarda del ms. Cassinese 328 e la sua posizione nella normalizzazione del testo*, in *La collaboration dans la production de l'écrit médiéval. Actes du XIII^e Colloque international de Paléographie Latine* (Weingarten, 22-25 septembre 2000), réunis par H. Spilling, Paris, 2003, pp. 251-265. Il testo è riprodotto in formato digitale alla pagina Internet <http://scrineum.unipv.it/biblioteca/mantegna.html#_ftn4> (ultima consultazione agosto 2017), da cui si cita qui e in seguito.

¹¹¹ Si veda, da ultima, G.Z. Zanichelli, *I Libri legum tra Langobardia Maior e Langobardia Minor, in Napoli e l'Emilia. Studi sulle relazioni artistiche*, a cura di A. Zezza, Napoli, Luciano, 2010, pp. 7-18: 9-10.

¹¹² Sulla produzione legislativa beneventana altomedievale cfr. il recente e accurato saggio di G.A. Nobile Mattei, *La legislazione beneventana: lo spirito e la lettera*, in «*Studi medievali*», s. III, 2016, LVII, 2, pp. 483-525.

¹¹³ Mantegna, *Copisti-editores*, cit.

¹¹⁴ *Ibidem*.

senso longobardistico, pratico e processualistico è pienamente attestata per la seconda metà [dello stesso secolo] ed è perciò più che presumibile per il periodo precedente»¹¹⁵. Poco tempo dopo la sua confezione, il codice, che solo nel Quattrocento è attestato con certezza a Montecassino, giunse molto probabilmente a Benevento, come dimostra un gruppo di annotazioni la cui scrittura, databile alla prima metà del XII secolo, presenta «elementi tipici del canone grafico beneventano in un sistema ormai chiaramente minuscolo»¹¹⁶. Particolare interesse riveste la mano E, responsabile di una serie di annotazioni contenenti precisi rinvii testuali all'*Expositio ad Librum Papiensem*¹¹⁷, opera attribuita a Pavia, o comunque all'ambiente dei giuristi di Palazzo che ormai si muovevano però su tutto il territorio del *Regnum Italiae*¹¹⁸, e traddita da un unico codice, scritto in Beneventana alla metà circa del XII secolo e attualmente conservato a Napoli (Brancacciano I.B.12). Le peculiarità grafiche di detta mano, che fanno pensare non «ad un lucido tentativo di fusione di elementi minuscoli con elementi beneventani, quanto piuttosto ad una mescolanza naturale tra due tipi grafici»¹¹⁹, sono da mettere in relazione, secondo Mantegna, con la scrittura di alcuni giudici di Benevento, come Guisliccione, Landolfo e Benedetto¹²⁰, che nella prima metà del XII secolo sottoscrivono documenti privati utilizzando «un'elegante e calibratissima minuscola»¹²¹, cosa «tanto più singolare se analizzata in rapporto alla contemporanea produzione documentaria privata, in cui la tipologia grafica adottata, sia dai notai redattori sia dai sottoscrittori laici, è ancora e sempre quella beneventana, seppure ormai in via di trasformazione»¹²².

¹¹⁵ *Ibidem*. Sulle cosiddette scuole «minori» di diritto si veda Cortese, *Il diritto*, cit., pp. 103-143.

¹¹⁶ Mantegna, *Copisti-editores*, cit.

¹¹⁷ Sull'opera cfr. G. Diurni, *L'Expositio ad Librum Papiensem e la scienza giuridica preirneriana*, Roma, Fondazione Mochi Onory, 1976. Assai interessanti ai nostri fini le lapidarie parole di Manlio Bellomo: «Quando, come nell'*Expositio ad Librum Papiensem*, si pongono i problemi dell'interpretazione, bene, il giurista moderno sta emergendo sulla scena della storia» (Bellomo, *Una nuova figura*, cit., p. 242).

¹¹⁸ Nicolaj, *Cultura e prassi*, cit., pp. 16, 23-26.

¹¹⁹ Mantegna, *Copisti-editores*, cit.

¹²⁰ Per tutti e tre si vedano *Le più antiche carte del Capitolo*, cit., e Falcone di Benevento, *Chronicon Beneventanum*, cit., *ad indicem* (in entrambi i casi) «Guisliccio», «Landulphus», «Benedictus».

¹²¹ Mantegna, *Copisti-editores*, cit. Sulla scrittura dei notai beneventani tra XI e XII secolo cfr. Matera, *Notai e giudici a Benevento*, cit., pp. 344-347.

¹²² Mantegna, *Copisti-editores*, cit.

Tirando quindi le somme, e prescindendo in questa sede da altre interessanti ipotesi avanzate dalla studiosa, a suo giudizio «sarebbe, allora, più che plausibile vedere *iudices* beneventani dirigersi, nei primi decenni del XII sec., verso il Nord della penisola, verso quelle scuole “minori”, [characterizzate da] sensibilità ed attenzione verso le pratiche processuali»¹²³. In altri termini, si può fondatamente immaginare che giudici beneventani si siano recati a studiare presso le scuole giuridiche di Piacenza o di Mantova in anticipo rispetto a Carlo di Tocco¹²⁴, mossi da interesse per la legislazione longobarda e per la materia processuale, com'è peraltro comprensibile, considerando la loro qualità di pratici del diritto, attivi in una città in cui da sempre era correntemente applicato quello longobardo. Sarebbero stati quindi essi il tramite per l'arrivo nell'ex capitale della *Langobardia minor* del Cassinese 328, contenente – come già detto – la *Lombarda*, ossia il *corpus* in forma sistematica delle leggi longobardo-franche, e forse anche del testo dell'*Expositio ad Librum Papiensem*, la principale opera di esegeti di quelle stesse leggi. D'altronde, concludendo su questo punto, è lecito inoltre ritenere che, entrati in contatto con l'ambiente culturale settentrionale, i suddetti giudici abbiano assimilato anche i modelli grafici ivi adoperati, continuando poi ad usarli anche dopo il loro rientro in patria: il che rappresenta «una possibile via di accesso della minuscola in Italia meridionale, alternativa alla pista normanna ormai concordemente accettata»¹²⁵.

Spostandoci adesso su un altro terreno, nel suffragare l'ipotesi di una scuola giuridica a Benevento un ruolo fondamentale possono giocare i significativi cambiamenti ravvisabili tra XI e XII secolo nel campo della diplomatica. È merito di Vincenzo Matera aver individuato, infatti, in alcuni documenti beneventani del tempo una particolare clausola «in virtù della quale, in caso di evizione, all'avente causa viene data facoltà di rappresentarsi direttamente in giudizio, ottenendo i necessari *munimina* dal dante *causa*». Secondo lo studioso, si tratta certamente di una consuetudine locale, che attesta «più

¹²³ *Ibidem*.

¹²⁴ Solitamente egli è ritenuto il capofila della corrente di studenti meridionali spostatisi al Nord per ragioni di studio. Si veda però un noto documento lucano del 1189, pubblicato da G. Racioppi, *Lagiografia di San Laverio del MCLXII*, Roma, Barbera, 1881, pp. 147-148, n. I, in cui il donatario di un bene, è detto, avrà facoltà di alienarlo «si [...] ire voluerit ad sepulcrum Domini visitandum, aut ad S. Jacobum, sive in scholis vel in aliquem locum» (ivi, p. 147). Altra documentazione sui pugliesi che si recavano a Bologna per ragioni di studio è citata da Tavilla, *L'uomo di legge*, cit., pp. 386-387.

¹²⁵ Mantegna, *Copisti-editores*, cit.

che [...] uno scarto [...] una rottura radicale con l'intera tradizione giuridica longobarda» e nella cui formulazione «i pratici [del diritto] non possono non aver avuto un ruolo determinante»¹²⁶.

Rilievo ancora maggiore deve essere attribuito alla già ricordata comparsa, a metà circa del XII secolo, del cosiddetto *scriptum memoriae*, nuova tipologia documentaria, nata a Benevento e poi diffusasi in alcune aree limitrofe. Una novità importante, questa, sia per le caratteristiche originali del formulario, che mostrano la figura del giudice pienamente padrone, come si è detto, del processo di produzione documentaria, sia per il fatto stesso che esso sia stato ideato. Ciò deve essere infatti indubbiamente interpretato come un segnale di «vitalità» e creatività giuridiche dell'ambiente beneventano, che mostra la capacità intellettuale di rispondere agli stimoli e alle sollecitazioni della società urbana, in cerca di modalità più semplici e snelle per attribuire certezza ai diritti.

Sui possibili connotati culturali di tale ambiente, altre notizie interessanti si ricavano da una lettera dell'arcivescovo di Napoli Pierre Ameilh che, rifugiatosi per alcuni anni a Benevento, da qui il 18 settembre 1364 scrisse all'abate di Montmajour per rassicurarlo sulle sue condizioni, comunicandogli di aver trovato

hic unam librariam antiquam in qua reperio extranea et incognita multa et aliqua de materia decretorum et antiquorum consiliorum ac etiam quarundam legum longobardorum, sed nullos reperio glosatores vel commentatores¹²⁷.

La totale mancanza di altre informazioni non consente purtroppo di congetturare alcunché sulla provenienza dei libri né sulla loro collocazione quando furono visti dal prelato ed è altresí impossibile avanzare ipotesi

¹²⁶ Matera, *Notai e giudici a Benevento*, cit., p. 343, da cui è tratta anche la precedente citazione. Sull'argomento lo stesso studioso si era già soffermato in V. Matera, *Minima diplomatica. Per l'edizione delle più antiche carte dell'abbazia di S. Sofia di Benevento (secoli VIII-XI)*, in *Scrittura e produzione documentaria nel Mezzogiorno longobardo*. Atti del Convegno internazionale di studio (Badia di Cava, 3-5 ottobre 1990), a cura di G. Vitolo, F. Mottola, Badia di Cava, 1991, pp. 383-398: 397.

¹²⁷ *La correspondance de Pierre Ameilh, archevêque de Naples puis d'Embrun (1363-1369)*. Texte établi d'après le registre des Archives vaticanes (Arm. LIII, 9) et annoté par H. Bresc, Paris, Centre National de la Recherche scientifique, 1972, p. 340, n. 197 (la lettera era stata già pubblicata da A. Campana, *Per la storia della biblioteca della cattedrale di Benevento*, in «Bullettino dell'Archivio Paleografico Italiano», n. s., II-III, 1956-1957, parte I, pp. 141-167: 166-167, da cui la ristampa in *La Cathédrale de Bénévent*, sous la direction de T.F. Kelly, Gand-Amsterdam, Ludion-Flammarion, 1999, p. 209, «Appendice 3»). Sulla vita di Pierre Ameilh, cfr. ivi, pp. XXX-XLV.

sugli «extranea et incognita multa» di cui questi fa cenno nella missiva. Per quanto laconica, si tratta tuttavia di una testimonianza importante, poiché proviene da un personaggio dotato di una buona formazione giuridica universitaria. È significativo pertanto il suo spaesamento dinanzi all'«antica biblioteca» scoperta, che gli appare quasi una sorta di «relitto» di un nebuloso passato e della quale nota tutta l'alterità rispetto alle categorie culturali e, se così si può dire, catalografiche, suggeritegli dalla sua esperienza di giurista trecentesco. È colpito, infatti, dall'assenza di opere dei glossatori e dei commentatori, le due grandi scuole di pensiero avvicendatesi fino ad allora nell'esegesi del *Corpus Iuris Civilis*. Anche la presenza di «aliqua de materia [...] quarundam legum longobardorum» sembra risultargli un po' insolita, cosa ovvia data la provenienza di Ameilh dall'ambiente transalpino, estraneo al diritto longobardo. Meno sorpreso sembra invece per la presenza, che per noi però è altrettanto significativa, di *antiqua consilia*, cioè forse di *libri consiliorum*, raccolte di pareri legali richiesti dai giudici o dalle parti in causa a giuristi famosi¹²⁸, e di testi di diritto canonico (*aliqua de materia decretorum*). Pur con tutte le cautele già richiamate, sembrerebbe dunque lecito affermare che la composizione della biblioteca in esame riflette interessi legati essenzialmente all'esercizio dell'attività forense, coerentemente con il profilo culturale di un ambiente di tipo professionale, come, ad esempio, quello dei giudici beneventani, meno interessato all'esegesi teorica delle *leges Romanae*, che però, come si è visto, certo non erano ignorate, che alla conoscenza e all'applicazione del diritto longobardo e di quello canonico: l'uno in quanto *ius proprium* della città, l'altro quale indispensabile chiave d'accesso per comprendere il funzionamento delle istituzioni ecclesiastiche, la cui massiccia presenza nella piccola *enclave* papalina e nell'area circostante era un dato di fatto ineludibile¹²⁹.

Diritto longobardo, diritto romano, diritto canonico, attenzione ai temi della pratica giudiziaria, questi erano dunque, in sintesi, gli ingredienti principali della cultura dei giudici beneventani: ingredienti, per la verità,

¹²⁸ Sulla tradizione manoscritta dei *consilia* giuridici, cfr. G. Murano, *I consilia giuridici dalla tradizione manoscritta alla stampa*, in «Reti medievali rivista», 15, 2014, pp. 241-277, <<http://rivista.retimedievali.it>>. Sulla prassi, sempre più frequente dal Duecento, del ricorso da parte dei giudici cittadini al *consilium sapientis iudiciale* basti qui il rinvio ad A. Padoa Schioppa, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna, il Mulino, 2007, pp. 142-144, e alla bibliografia ivi citata.

¹²⁹ Sulle istituzioni ecclesiastiche beneventane nei secoli centrali del Medioevo si rimanda, per brevità, ad Araldi, *Vita religiosa*, cit., e all'ampia bibliografia ivi citata.

di rado collimanti tra di loro, ma che si ritrovano, in varia misura, compresi nella figura principale tra quelle di sopra ricordate, Roffredo Epifanio. Su di lui ci soccorrono nuovamente le parole del Cortese, il quale ha osservato, nel contesto di un discorso teso tuttavia, è bene precisare, a mostrare lo scarso interesse canonistico dei glossatori, che

Roffredo, pur sensibilissimo alla pratica, ignora quasi del tutto il diritto canonico nelle sue *Quaestiones*, lo cita poco nei *Libelli* civili e ne tratta *ex professo* solo alla fine della vita, sia nei *Libelli iuris pontificii*, dopo essersi quindi spogliato delle vesti del legista, sia nel corso di un probabile insegnamento a Roma: e qui le ragioni sono ovvie¹³⁰.

In altra occasione lo stesso studioso ha invece sottolineato di Roffredo «la sua reazione all'uso bolognese di guardare con superiorità sprezzante la scienza longobardistica, nel corso della sua difesa del pur discutibile istituto del guidrigildo»¹³¹.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto non dovrebbe esservi più di che stupirsi dopo quanto si è visto finora: basti ribadire che dal 1218 il giurista era stato nominato giudice di Benevento e aggiungere che nel 1230 sottoscrisse in tale veste la conferma degli statuti cittadini, nei quali, come si è detto, il diritto longobardo era espressamente richiamato come diritto vigente. Maggiore attenzione richiedono invece il suo interesse per la «pratica» e per il diritto canonico, e soprattutto l'ipotesi di un suo insegnamento a Roma, che è stata avanzata circa un trentennio or sono da Manlio Bellomo¹³², cui il Cortese si richiama.

Analizzando il ms. XVII.A.10 del Museo nazionale di Praga, Bellomo infatti, dopo aver ricondotto un apparato, ivi contenuto, di glosse al *Codex* all'insegnamento di Roffredo, ha sottolineato come questi dia prova di possedere «una conoscenza analitica delle raccolte di diritto canonico e di esse si serve largamente per un uditorio che è evidentemente interessato a recepire i riferimenti a testi normativi della Chiesa. Anche per tali glosse, dunque, possono valere le considerazioni già fatte per le annotazioni del manoscritto di Rovigo»¹³³: è difficile pensare, cioè, che Roffredo abbia potuto dare, per

¹³⁰ Cortese, *Il Rinascimento*, cit., p. 56.

¹³¹ Cortese, *Legisti, canonisti e feudisti*, cit., p. 217, nota 81; cfr. anche Id., *Roffredo Epifani*, cit., pp. 1712, 1714.

¹³² M. Bellomo, *Intorno a Roffredo Beneventano: professore a Roma?*, in *Scuole, diritto e società*, cit., I, pp. 135-180 (rist. in Id., *Medioevo edito e inedito*, 4 voll., Roma, Il Cigno, 1997-2002, III, *Profili di giuristi*, 1998, pp. 7-54).

¹³³ Si tratta del ms. Rovigo, Sil. 485, nel quale sono presenti glosse di Roffredo contenenti, come in quello pragense, rinvii a norme di diritto canonico (cfr. ivi, pp. 142-145).

suscitare un'attenta rispondenza negli ascoltatori, tante puntuali citazioni di decretali pontificie, di norme della Chiesa, di opinioni di *decretistae*, in un ambiente scolastico estraneo alla curia pontificia»¹³⁴. In particolare un secondo gruppo di glosse databile intorno al 1233 ha fatto pensare allo studioso che «l'ipotesi più realistica è che Roffredo abbia letto il *Codex* a Roma, in una scuola di modeste dimensioni, non necessariamente "fonda-ta" da atti ufficiali né necessariamente incardinata nelle strutture della corte pontificia»¹³⁵. Precisandone i possibili connotati Bellomo aggiunge inoltre, richiamando puntualmente a suffragio delle sue affermazioni le glosse del manoscritto pragense, che tale scuola poteva essere

strettamente collegata con gli ambienti giudiziari [...] una scuola in cui dovrebbero essere tenuti nel massimo conto i problemi del processo, per dare agli scolari (non necessariamente giovani alle prime armi, ma anche causidici, *legum periti, procuratores, scriptores* che affollano le aule giudiziarie, avvocatelli inesperti...) non solo le più rigorose spiegazioni teoriche [...] ma anche le indicazioni più adeguate per saldare le norme del diritto positivo alle esigenze operative dei tribunali. In questa prospettiva ancora una volta gli elementi interni del codice di Praga si rivelano preziosi: perché una delle principali caratteristiche dell'intero *apparatus recollectus* riconducibile alle *lecturae* di Roffredo è proprio nel taglio decisamente «processualistico» della stragrande maggioranza delle glosse che lo compongono¹³⁶.

Ricapitolando, si può dunque dire che la scuola in questione si caratterizzava per una marcata finalizzazione professionale, per il forte interesse, conseguentemente, rivolto alle problematiche del diritto processuale e per l'importanza attribuita al diritto canonico. Su quest'ultimo punto, ossia l'ampio spazio dato da Roffredo a tale branca del diritto, cosa eccezionale per i civilisti della sua epoca¹³⁷, e sul fatto che nel 1227 e poi nel 1234 è attestata la sua presenza presso la curia romana¹³⁸, e cioè in un ambiente, ovviamente, interessato alla scienza canonistica, si basa l'ipotesi prudentemente avanzata da Bellomo di situare a Roma la suddetta scuola giuridica. Messa da parte ogni considerazione – che qui sarebbe poco stringente, data la «mobilità» del personaggio – sul forte legame tra Roffredo e la sua città

¹³⁴ Ivi, p. 169.

¹³⁵ Ivi, p. 170.

¹³⁶ Ivi, p. 171.

¹³⁷ Cortese, *Il Rinascimento*, cit., pp. 52-58. Kuttner, *Canonisti*, cit., p. 17 aveva in precedenza stigmatizzato il fatto «che nella ricerca su Roffredo [...] l'attenzione degli studiosi è stata sempre concentrata più sul civilista e processualista che sul canonista».

¹³⁸ Ferretti, *Roffredo Epifanio*, cit., pp. 258, 261.

natale (dove, oltre quanto si è già detto, nel 1233 fondò il convento di S. Domenico e prese in affitto novennale, con altri tre beneventani, quattro mulini e altrettanti «balcatoria» del monastero di S. Sofia per complessive centocinquanta once d'oro)¹³⁹, in questa sede si possono solo osservare alcune cose: a cominciare dal fatto, non sfuggito peraltro allo stesso Bellomo¹⁴⁰, che il vuoto documentario che avvolge la vita del giurista negli anni 1229-1233, entro i quali sarebbe stato redatto il secondo gruppo di glosse del manoscritto pragense, è interrotto dalla sua già ricordata sottoscrizione in calce alla conferma degli statuti beneventani nel 1230¹⁴¹. In secondo luogo, pare di poter dire che le caratteristiche della scuola in cui dette glosse si sarebbero formate sembrano in tutto e per tutto compatibili, come si è mostrato, con la formazione giuridica e gli interessi pratici e processualistici dei giudici beneventani. Ma va ricordato, soprattutto, il dato più importante, sfuggito al Ferretti e a Cortese¹⁴² e, come sembra, trascurato anche da Bellomo: Benevento apparteneva alla Chiesa di Roma fin dal lontano 1077 e in tale condizione rimase fino alla conquista da parte di Federico II nel 1241, per poi tornare sotto l'autorità del papa alla morte di Manfredi, avvenuta nel 1266 nella nota battaglia combattuta proprio nei suoi dintorni. A ciò bisogna aggiungere il fatto, tutt'altro che secondario, che la città, che era sede di una importantissima e vastissima metropolia comprendente ben ventiquattro sedi suffraganee, nella prima metà del Duecento vedeva una presenza enorme di enti ecclesiastici, contando quasi cento parrocchie

¹³⁹ La fondazione del convento domenicano (sugli insediamenti domenicani a Benevento cfr. Araldi, *Vita religiosa*, cit., p. 249, nota 146) da parte di Roffredo è attestata da un'epigrafe ancora esistente (Borgia, *Memorie istoriche*, cit., II, p. 430; Ferretti, *Roffredo Epifanio*, cit., pp. 259-269). Per l'affitto dei mulini e dei «balcatoria» cfr. ivi, pp. 283-284, n. XXII; *Les registres de Grégoire IX*, 4 voll., éd. par L. Auvray, [S.] Vitte-Clémencet, L. Carolus-Barré, Paris, Fontemoing/De Boccard, 1896-1955, I, col. 880, n. 1599.

¹⁴⁰ Bellomo, *Intorno a Roffredo Beneventano*, cit., p. 170, nota 161.

¹⁴¹ Lepore, *Gli Statuti del 1203*, cit., p. 50.

¹⁴² In Ferretti, *Roffredo Epifanio*, cit., p. 258 e Cortese, *Roffredo Epifani*, cit., p. 1713 è presente l'affermazione secondo cui Benevento sarebbe passata sotto il dominio pontificio nel 1229. Tale errore, che Cortese, seguito da Giansante, *Roffredo di Benevento*, cit., p. 120, sembra purtroppo aver ripreso meccanicamente da Ferretti, è frutto solo di un'indebita illusione che quest'ultimo, evidentemente ignorando che la città sin dall'XI secolo si era data al pontefice, trasse da C. De Cherriere, *Storia della lotta dei papi e degli imperatori della casa di Svevia, delle sue cause e dei suoi effetti*, 3 voll., Palermo, Di Marzo, 1861-1862, II, p. 84, dove in realtà, sulla scorta di un noto passo del cronista Riccardo di S. Germano, si afferma soltanto, di sfuggita, che «Benevento aprí [...] le porte» all'esercito pontificio, sceso nel Mezzogiorno durante il conflitto tra papa Gregorio IX e Federico II.

e circa venti monasteri urbani¹⁴³. E, a quanto pare, le abbazie del Mezzogiorno, a differenza di quelle del Nord d'Italia, conservarono fino a tutto il Duecento la figura dell'«advocatus monasteri» scelto soprattutto tra esperti di diritto, notai e giudici, con compiti di consulenza legale e di assistenza e rappresentanza processuale¹⁴⁴, come dimostrano i casi, già ricordati, dei giudici Canturberio e del figlio Sadutto, e quelli, un secolo prima, di alcuni *clericis et notariis*, avvocati di S. Sofia¹⁴⁵.

Perché non pensare, dunque, prima di tutto a Benevento, dove sicuramente doveva essere molto forte la «domanda» di conoscenze canonistiche, come sede per la scuola in cui Roffredo avrebbe dato le prime prove della sua alta competenza appunto in materia di diritto canonico¹⁴⁶? La stessa città dove, in base ad una seconda e più recente ipotesi avanzata da Cortese, «non sarebbe strano che [Roffredo] avesse tenuto corsi di diritto longobardo [, lui che] aveva avuto da Onorio III la patente di giudice [...] quando è noto che presso i tribunali si teneva spesso scuola per formare giudici e giuristi»¹⁴⁷.

Se consideriamo, inoltre, che il tribunale di Benevento, come si ricava dagli statuti cittadini¹⁴⁸, era insediato nel *Sacrum Palatium*, è possibile portare, da ultimo, a sostegno del nostro assunto anche quello che, in un certo senso, può essere definito come un *argumentum e silentio*. Osservando i dati biografici dei giuristi sopra elencati, si noterà infatti che nessuno di loro è nato oltre gli anni Trenta del Duecento. Sembrano il frutto di una fase storica abbastanza circoscritta, che non si è ripetuta più in futuro. Quali possono essere state le ragioni dell'emergere di così tanti personaggi di rilievo nel campo del diritto provenienti dalla stessa città in un arco cronologico ben definito? Una supposizione plausibile è che essi ricevessero le prime basi dell'istruzione giuridica a Benevento, proprio nel *Sacrum Palatium*,

¹⁴³ Cfr. *supra*, nota 129.

¹⁴⁴ P. Grossi, *Le abbazie nell'alto Medioevo italiano. Struttura giuridica, amministrazione e giurisdizione*, Firenze, Le Monnier, 1958, pp. 148-149, 157.

¹⁴⁵ Matera, *Minima diplomatica*, cit., p. 393.

¹⁴⁶ A sostegno di quanto si sta dicendo, si può anche aggiungere una certa affinità tra una delle glosse al ms. pragense riportate da Bellomo, «Ex ista lege sumitur notabile argumentum quod advocati malitiosi qui multas exceptiones dilatorias proponunt et litis contestationem protendunt cogantur proponere omnes dilatorias infra certum terminum» (Bellomo, *Intorno a Roffredo Beneventano*, cit., p. 175 e ivi, nota 186), e una norma dello statuto beneventano, «Advocati iurent fideliter tractare causas et eas non malitiose differre» (Lepore, *Gli Statuti del 1203*, cit., p. 28).

¹⁴⁷ Cortese, *Roffredo Epifani*, cit., p. 1714.

¹⁴⁸ Cfr. *supra*, nota 75.

prima di intraprendere il viaggio che li avrebbe portati nelle università del Nord d'Italia o alla corte del papa o dell'imperatore. La presa di Benevento da parte di Federico II nel 1241, e soprattutto la sua pesante distruzione nel 1250, che comportò l'abbattimento pressoché totale dell'antica residenza dei principi beneventani¹⁴⁹, potrebbero aver messo definitivamente la parola fine anche alle attività d'insegnamento che vi si svolgevano.

¹⁴⁹ Sulla distruzione del *Sacrum Palatium* cfr. D. Siegmund, C. Gallotti, *Sacrum Palatium Beneventanum. Le rovine nell'anno 1272*, in «Archivio storico del Sannio», 2015, 20, pp. 105-126.